



BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA



N. 7 - Anno 2004

*Il presente Bollettino è stampato con il contributo della
Comunità Montana Alta Valtellina*

Lettere del capitolo di Bormio al vescovo di Como e al duca di Milano sull'amministrazione delle rendite spettanti alla chiesa plebana¹.


ILARIO SILVESTRI

Le lettere del capitolo di Bormio al vescovo ed al duca di Milano sull'amministrazione delle rendite spettanti alla chiesa plebana negli ultimi decenni del Quattrocento, per volontà dello stesso Capitolo, vennero trascritte e così conservate, ma non furono esaminate né studiate dagli storici fino al 1890 quando lo studioso Clinio Cottafavi ne pubblicò alcuni stralci commentandoli con toni fervorosi e soprattutto rilevando l'imperturbabilità dei magistrati bormini dinnanzi agli ordini che volevano essere perentori del duca di Milano, allora signore della *Comunitas Burmii*². Egli rimarcava come il Comune avesse tentato, con quattro secoli d'anticipo rispetto alle "leggi Siccardi", di abolire certi privilegi conseguenti all'immunità concessa alle istituzioni ecclesiastiche e con enfasi elogia "quei fieri montanari, saldi come le rocce della loro Reit, tanto nei santi desideri di libertà politica, quanto nei propositi che alle loro menti paressero giusti o conformi ai loro interessi [...], dal loro contegno spira tanta fiera, tanto amore di libertà e tanta noncuranza degli spauracchi ducali, che scuote l'ammirazione. E quanto non è misera la parte rappresentata dal duca in questa faccenda, il quale malgrado tante minacce vedesi dal povero Comune perduto nel cuore delle Alpi, tenuto in conto d'un qualunque re *travicello!*"³ Certamente i principi che guidavano i magistrati di Bormio non erano gli stessi che indussero Giuseppe Siccardi a presentare, nel 1850, le leggi che da lui presero il nome e che affermavano l'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini, abolendo l'immunità fino allora concessa al clero; è comunque vero che, di fatto, il risultato non era in nulla dissimile ricordando che, non solo al Capitolo era imposto un rigoroso controllo laico nell'amministrazione delle rendite ecclesiastiche, ma si era statuito *quod presbyteri aut alique ecclesiastice persone omnes, que aliqua delicta commiserint, possint et*

¹ Questo studio è già stato pubblicato, in forma più essenziale, in: Archivio Storico della Diocesi di Como, vol. 10, Como 1999.

² C. COTTAFVI, Lotta tra Chiesa e Comune a Bormio negli anni 1462-1473, Sondrio 1890. Lo studio fu pubblicato anche in: La Valtellina, Sondrio, 27 settembre - 4,14 ottobre 1890.


³ Ibidem, pp. 9-13.



*debeant puniri per dominum potestatem et officiales prout puniuntur alie persone seculares iuxta formam presentium Statutorum Burmii [...]*⁴.

Il Cottafavi ipotizzava che ad animare i magistrati bormini, “più che questione di principi, fosse spirito di rappresaglia” dopo che l’arciprete incaricò un canonico della caniparia, ossia dell’amministrazione dei beni

⁴ ARCHIVIO COMUNALE BORMIO (ACB), Inventario dei beni della Comunità di Bormio. 1553-54. Si tratta di un capitolo statutario che fu aggiunto nella dieta di Coira del gennaio 1549 a seguito di certe lettere inviate dal Comune di Bormio e già approvate nella dieta di Illanz del 15 settembre 1542 (Ibidem). Nell’edizione degli statuti curata da L. MARTINELLI e S. ROVARIS (Statuti, ossia leggi municipali del Comune di Bormio, civili e penali, Sondrio, 1984, p. 330, cap. 16 degli statuti penali) tale capitolo è trascritto con qualche variante. Non s’è reperita traccia di quel capitolo nei frammenti degli statuti inediti (ACB), databili al 1490 circa, ma è verosimile che sia da assegnare alla seconda metà del XIV secolo quando il Comune cominciò ad intromettersi anche nell’amministrazione delle rendite del capitolo; nella lettera responsiva del podestà di Bormio del 1473 lo si dice comunque confermato dai duchi di Milano da lungo tempo (appendice II). E’ da ricordare che nella conferma degli statuti di Valtellina, avvenuta nel 1549 (D. ZOIA, a cura, Li Magnifici Signori delle Tre Eccelse Leghe, Sondrio 1997) non fu aggiunto alcun capitolo che riguardasse il foro che doveva giudicare gli ecclesiastici, come non si aggiunse nulla di simile nella conferma di quelli di



Chiavenna, avvenuta nel 1539 (D. ZOIA, a cura, Statuti ed ordinamenti di Valchiavenna, Sondrio 1999), non è quindi da attribuire allo spirito anticattolico delle Leghe l'aggiunta di quell'articolo ma alla volontà di Bormio di mantenere tutti gli ordinamenti precedenti il dominio grigione: è verosimile anzi che, nei primi anni della signoria d'oltralpe, quando la Riforma ancora non dilagava in quei paesi, i nuovi signori abbiano provato a cassare alcuni capitoli in evidente contrasto con l'immunità ecclesiastica; tale ipotesi vale anche per il capitolo, aggiunto nello stesso anno, intitolato *Quod nemo conveniatur sub iudicibus ecclesiasticis* (ACB, Inventario) che, come ancora prova la lettera responsiva del podestà al duca di Milano (appendice II), è un privilegio antecedente la signoria di Galeazzo Sforza. In esso si statui quod nulla persona Comunis Burmii possit conveniri nisi sub suis iudicibus ordinariis in Burmio, ad aliquod forum ecclesiasticum, directe nec per indirectum, pro aliquibus causis ecclesiasticis et hoc sub pena librarum quinquaginta imperialium et amissionis cause et iurium talis trahere temptandis et omnium expensarum parti adverse refestendarum, nec etiam per causis matrimonialibus, in quibus dominus pretor Burmii procedere debeat cum consilio dominorum officialium et consiliarorum Comitatus Burmii (cap. 317 negli statuti civili rivisti nel 1563). Con il capitolo 28 (nella redazione più antica è indicato solo il titolo nella rubrica) si statui che [...] non sit nec esse debeat aliqua persona terrigena, nec habitatrix Burmii, nec forensis, quae aliquo modo vel ingenio audeat nec praesumat ire vel mittere ad impetrandum vel supplicandum, vel quovis modo, aliquam gratiam, quae sit vel perveniat in damnum vel detrimentum Comunis Burmii, vel divisi de Burmio ab aliquo domino vel persona spirituali vel saeculari de aliquibus bonis iacentibus vel existentibus in et super territorio Burmii, sine speciali licentia

della chiesa plebana. E' invece vero che la *Comunitas Burmii* si proponeva di continuare a pretendere dal clero l'adempimento puntuale di tutti gli obblighi sacerdotali come prevedevano i privilegi che già Francesco Sforza aveva confermato⁵ e come testimonia il frammento di lettera responsiva del podestà di Bormio al duca di Milano⁶ - sconosciuto al Cottafavi - dove il signore viene esortato alla revoca delle direttive impartite e "lassare passare le cose more solito in predictis e secondo li Ordini, Statuti e Decreti, aliter sarieno li homini de esta terra a gran periculo de esser multati e ultrazati per le insolentie de dicto arciprete e ogni cosa fa per tore la libertade e ogni bona usanza antiqua de quela terra che seria contra dicti Statuti e Decreti". Il frammento appena citato testimonia anche che la Comunità di Bormio non fu per nulla indifferente a quanto il duca pretendeva, fu però - a differenza del Capitolo - meno attenta alla conservazione dei documenti con le proprie ragioni.

Il quadernetto era sicuramente sconosciuto allo storico Ignazio Bardea (1736-1815), autore di una monumentale storia ecclesiastica del Contado di Bormio⁷, e non fu reperito nemmeno dall'amico e discepolo Giacomo Silvestri, paziente ricercatore e trascrittore di antichi documenti bormini⁸, che si affannò a datare e dare significato al frammento scoperto tra le carte della Comunità⁹.

Tullio Urangia Tazzoli riserva pochi e sommarî cenni alle controversie

Comunis Burmii sive eius Consilii [...].

Ringrazio Lorenza Fumagalli per le segnalazioni ed i suggerimenti a proposito degli statuti e non solo.

⁵ ACB, Privilegi, 1450 marzo 28. Mediolani dux et ut ante dominus Burmiensi comitatui in eius fidelitatis signum et gratitudinem concessit amplum privilegium continens sequentia, videlicet: consuetam jurisdictionem, exemptionem ac immunitatem pro ut privilegio seu literis 19 martii 1428 privilegiorum, concessionum ac meri et mixti imperii elargitionem ... Gian Galeazzo Sforza, con diploma datato 1477 marzo 20 confermò omnia privilegia, indulta et statuta (ibidem).

⁶ Cfr. appendice II.

⁷ I. BARDEA, Memorie per servire alla storia ecclesiastica del Contado di Bormio, manoscritto in ACB. Una biografia di G. COLO' dal titolo Lo storico bormiese Ignazio Bardea fu pubblicata in: Periodico della società storica comense, vol. XIV, Como, 1902.

⁸ Giacomo Silvestri nacque a Livigno nel 1769. Cappellano prima a Turripiano, poi parroco a Premadio, quindi a Livigno; nel 1814 fu inviato a Zurigo per sollecitare l'annessione del Contado di Bormio alla Svizzera; nel 1821 fu nominato canonico penitenziere al santuario della Madonna di Tirano e poi rettore del ginnasio di Bormio. Morì nel 1849. Quando fu parroco a Livigno e penitenziere al santuario di Tirano trascrisse moltissimi documenti provenienti dall'archivio Nesina; le sue trascrizioni, dai riscontri con gli originali, sono assolutamente affidabili.

⁹ Egli annota in fondo alla trascrizione: «Non evvi alcuna sottoscrizione né data, né altro che possa dare indizio di miglior intelligenza. Il carattere minuto, quadro ed abbreviato sembra del millecinquecento e forse è relativo all'arciprete successore all'arciprete Capitano de Figino circa 1440 che ebbe gran lite e fu obbligato ad allontanarsi. Vedi l'inventario stesso formato dal medesimo de Figino, continuato da altri al foglio LXXXI sotto l'anno 1460 ed altrove etc. Il memoriale era indiretto senza dubbio ad un duca di Milano come lo indica l'espressione "illustrissime princeps", ma pare che non sia steso da quei di Bormio, ma bensì di qualche mezzano, o forse un podestà. Al di fuori però v'è scritto "Supplicatio Comunitatis Burmii". NB: fatto un esattissimo confronto con il carattere della suddetta supplica e di alcuni capitoli scritti nell'inventario suddetto dell'anno 1402, alla pagina LXXI e seguenti è scritto col tabellionato di Lazaro de Marioli. Vedi copia etc. è senza dubbio alcuno lo stessissimo carattere; dal che non resta più verun dubbio che tale memoriale non riguardasse quel tempo già di sopra notato».

tra Capitolo e Comune nel XV secolo nel volume sull'arte nel Bormiese¹⁰; Enrico Besta, in maniera più articolata, ne dà relazione nel suo *Bormio antica e medioevale*¹¹. Entrambi attinsero dal Cottafavi.

Silvio Baitieri inserì i contrasti tra autorità religiose e civili avvenuti nella seconda metà del Quattrocento nel più ampio quadro del fallimento della Riforma nel Bormiese, ma le sue interpretazioni peccano di eccessivo fervore nei confronti del clero secolare bormino e soprattutto non tengono conto di come sia maturata la legislazione relativa all'amministrazione dei beni ecclesiastici, anche se v'è da concordare che le briglie che il Comune seppe imporre ai sacerdoti "fu una delle condizioni migliori per far stare al posto di santità il clero bormiese¹²".

L'ORIGINE DELL'AMMINISTRAZIONE LAICA DELLE RENDITE ECCLESIASTICHE E LA NASCITA DELLA PARROCCHIA DEI SS. NICOLA E GIORGIO IN VALFURVA

L'origine dei dissidi tra l'autorità civile e quella religiosa è da cercare circa un secolo prima della stesura delle lettere con le proteste dell'arciprete di Bormio al duca di Milano ed al vescovo di Como, anche se, già nel 1326-27, abbiamo un primo cenno di intromissione del Comune su questioni dove l'autorità ecclesiastica avrebbe dovuto avere l'esclusiva competenza: nel *Quaternus eventariorum* si cita infatti una lettera in cui *dominus Iacobus de Parma, vicarius ecclesie episcopallis, concessit permissum et arbitrium Comuni de Burmio de tenendo ad expensas Capituli de Burmio quatuor presbiteros in Burmio*¹³.

E' però nel 1380 che abbiamo la più antica ed esplicita attestazione di un laico preposto all'amministrazione delle rendite del Capitolo: il 29 febbraio di quell'anno Tura del Cremona del fu Alberto Cremona cede *in manibus Vitalis quondam Petri Luberti, caniparii Capituli de Burmio, de ayrale uno ultra pontem de Combo* per la perpetua celebrazione dell'anniversario del padre e della madre¹⁴.

¹⁰ T. URANGIA TAZZOLI, La Contea di Bormio, Bergamo 1934, II, p. 376.

¹¹ E. BESTA, Bormio antica e medioevale, Milano 1945, pp. 104 e 106.

¹² S. BAITIERI, Bormio dal 1512 al 1620, Milano 1960, pp. 81 e sgg.

¹³ ACB, *Quaternus eventariorum*. L'inventario è stato pubblicato da L. MARTINELLI PERELLI in: Studi di storia medioevale e di diplomatica, Università degli studi di Milano, n°2, 1977, p. 336. Il regesto non ha data, ma essendo stato redatto l'inventario con criteri approssimativamente cronologici, la lettera è da assegnare a quegli anni in quanto i regesti precedenti e seguenti sono tutti datati 1326 o 1327. E' probabile che il vescovo abbia autorizzato il Comune ad assoldare dei predicatori appartenenti agli ordini mendicanti.

¹⁴ Dalla trascrizione manoscritta di I. SIMONETTI dell'Inventario dei beni delle chiese di Bormio - 1402 (di seguito Inventario 1402. Il documento originale non è più reperibile nell'archivio parrocchiale di Bormio). Il documento è citato dal Bardea in Memorie, I, p. 179 attingendo alla stessa fonte.

Un altro importante documento conferma l'esistenza di canepari laici e spiega ed illumina, almeno in parte, le ragioni degli aspri contrasti tra il Capitolo ed il Comune negli ultimi decenni del XIV secolo. Il 16 febbraio 1397, Nicola del fu Plebano Alberti, caniparo del Capitolo della chiesa dei santi Gervasio e Protasio, fu citato dinnanzi al tribunale civile da Conforto del fu Francesco Conforti che contestava al capitolo la proprietà di un orto che l'arciprete Feliciano¹⁵ aveva donato nel 1374¹⁶. Tale lascito non fu fatto in forma ortodossa tant'è che fu necessario procedere due anni dopo alla formulazione di un nuovo capitolo degli Statuti, come viene testimoniato nell'antica redazione del capitolo 123 degli Statuti civili, dove si tutela e garantisce il buon fine dei legati testamentari al Comune¹⁷, al Capitolo, alle confraternite ed altari, anche se non del tutto conformi a precedenti articoli statutari sui testamenti¹⁸; nella sentenza si accenna al fatto che l'arciprete Gervasio *de Catorto*, successore di Feliciano¹⁹, era entrato in possesso dell'orto e che l'aveva poi venduto, probabilmente in forma illegittima, tanto come si era fatto assegnare un campo da godersi

¹⁵ Feliciano Panzano. Nell'Inventario 1402 si registra il lascito del 7 agosto 1374 di una pezza di orto di sei pertiche in Burmio versus domum Johannis Gervasii Rainoldi.

¹⁶ ACB, Trascrizioni di Giacomo Silvestri, Quaternus sententiarum civilium ab anno 1389 4 novembris usque ad 24 januarii 1419. [...] In nomine Domini amen. MCCCLXXXVII die veneris XVI februarii. Cum in questio etc. Coram domino Johanni Lazarone de Crema, honorabili potestati Burmii, inter Nicolaum quondam Plebani Alberti, caneparium capituli ecclesie Sanctorum Gervaxii et Protaxii de Burmio, et Confortum quondam Francisci ser Nicoleti Conforti, occaxione unius precepti facti eidem Conforto ad petitionem ipsius Nicolai, caneparii ut supra, traditi et scripti per Francium quondam Juliani de Monzia, notarium Burmii etc. quod dictus Confortus nullo modo intret nec intrare debet super quemdam ortum jacentem in contrata de ser Zannis, quod est pertice VI prope ortum quondam domini presbiteri Federici etc. cum dictum ortum est ipsius capitulli vigore ipsius testamenti facti per quondam archipresbiterum Felicianum MCCCLXXIII die VII augusti etc. alegando dictus Nicolaus caneparius quod dictum ortum est ipsius capitulli vigore ipsius testamenti, non obstante quod dictum testamentum non sit in publica forma nec ordinatum secundum Statutum Comunis Burmii. Ex eo quia dominus archipresbiter, olim in Burmio, Gervaxius de Catorto, intravit super ipsum ortum nomine ipsius capituli et tenuit per unum tempus et postmodum vendidit ipsum ortum dicto quondam Francisco de Conforto prout patet per cartam allegando ... dictus Confortus quod dictum testamentum non est validum quia etc. Quare prelibatus dominus potestas cum consillio dominorum sic dixit, declaravit et per sententiam finitivam, in Christi nomine vocato, in hunc modum quod dictum ortum sit ipsius capitulli vigore ipsius testamenti et quod dictus Nicolaus caneparius valleat et possit intrare super ipsius ortum cum omnibus juribus. Actum sub coperto novo ubi jura reddentur [...].

¹⁷ E' da ricordare che il Comune gestiva molti dei lasciti ai pauperes christi come testimoniano molti capitoli degli statuti ed anche delibere di consiglio: l'elemosina del panno da distribuire a Natale, per esempio, era gestita dal Comune sin dal 1357 come attesta un partito di consiglio del 12 gennaio di quell'anno. Sulle elemosine cfr. I. SILVESTRI, Chiesa, religiosità ed istituzioni religiose a Bormio e Livigno in: Storia di Livigno, Villa di Tirano, 1995, p. 142 e sgg.

¹⁸ ACB, Statuti 1490. Si tratta di un frammento mutilo della seconda parte che fu modificato nella redazione del 1563. E' indicato col numero 137 e corrisponde al 123 degli statuti rivisti dalle Tre Leghe. Item statutum est secundum unum consilium factum MCCCNVIII^o die XXIII^o mensis martii, esse ordinatum quod si aliqua persona de Burmio, vel habitans in Burmio, que testaverit aliqua bona eius Comuni de Burmio, Capitulo ecclesie Sanctorum Gervaxii et Protaxii de Burmio et quibuslibet ecclesiis de Burmio ac etiam consortio Sancte Marie Virginis ac etiam alicui altari ecclesiarum de Burmio et ordinatum in testimonio ***. Negli statuti rivisti i capitoli sui testamenti sono il 74 ed il 75.

¹⁹ Dall'Inventario 1402 risulta che subentrò a Feliciano Panzano nel 1374: nel lascito di un campo, Coletus filius quondam Vasini Horzazoli de Burmio, del 29 agosto, ordina che sit et esse debeat ad gaudendum tam domini presbiteri Gervaxii de Catorto, archipresbiteri ecclesie de Burmio, usque ad vitam suam et post vitarum suarum perveniat in capitulum ecclesie de Burmio [...].

per tutta la sua vita, appena salito “all’archipresbiteral dignità²⁰”: la pretesa disponibilità dei due immobili da parte dell’arciprete è un indizio che rende lecito il sospetto che fosse un personaggio piuttosto avido ed intrigante. Quello che però avvicina molto alla certezza che il Comune abbia maturato la decisione di gestire direttamente le rendite ecclesiastiche a causa di una amministrazione truffaldina da parte dell’arciprete e del Capitolo è il fatto che durante l’arcipresbiterato di Gervasio di Catorto assistiamo alla separazione della chiesa di San Nicolò in Valfurva dalla chiesa plebana, cosa normale un secolo dopo, ma che in quel tempo rimane un fatto piuttosto singolare. Il 9 ottobre 1379, riuniti tutti i vicini delle contrade di Flodraglio, Teregua, Furva, Zurdo *et de omnibus contratis a Dorso de Cruce ultra*²¹ nella strada accanto alla chiesa di San Nicola di Furva, si volle nominare un nuovo beneficiare: fu scelto il prete Giovanni da Modena, già beneficiare a Bianzone, con l’approvazione di Luchino da Crescenzano, vicario generale del vescovo Enrico Sessa; l’elezione avvenne *non obstante contradictione domini archipresbiteri Gervaxii de Catorto, archipresbiteri ecclesie Sanctorum Gervaxii et Protaxii de Burmio, quem dicunt velle contradire huic affirmationi et non esse de eius velle* e si concordò che il beneficiare dovesse sempre risiedere nella Valle celebrando le messe nei giorni stabiliti in ogni settimana, gli anniversari dei defunti e tutto ciò che imponeva la cura d’anime secondo l’uso consueto; in cambio gli erano assegnati tutti i redditi spettanti alla chiesa di San Nicola; in caso di rinuncia senza il consenso della stessa Valle, avrebbe dovuto pagare 25 fiorini d’oro per l’assunzione di un altro prete; doveva inoltre, ed a proprie spese, contrastare ogni briga intentata dall’arciprete di Bormio per la stessa elezione e, rinunciando al beneficio, avrebbe dovuto pagare altri venti scudi per un calice ed abbellimenti alla chiesa²². L’anno seguente, il 19 giugno 1380, l’arciprete Gervasio *de Catorto* confermò l’elezione e gli impegni del beneficiare²³. Quasi a consacrazione di quella che, di fatto, fu una separazione²⁴, il vescovo di Como Beltramo Borsani, con diploma dato in Bormio il 30 giugno 1382 ed indirizzato *rectori ecclesie Sancti Nicolaii de Forva*, concesse un’indulgenza a chi avesse visitato e dotato la chiesa in certe solennità²⁵. Se si esaminano gli atti precedenti all’investitura di Giovanni da Modena, appare evidente che fino allora furono sempre l’arciprete ed il Capitolo ad avere il patronato della chiesa di San Nicola: in una permuta rogata il 26 giugno 1223 Vitale *Resacius, monachus seu conversus ecclesie Sancti Nicolaii de Burmio* permuto certi beni in Tre-

²⁰ Cfr. la nota precedente. La citazione è tratta dal Bardea.

²¹ Si tratta delle contrade oltre il dosso poco distante da Bormio che ancora segna il confine tra il Comune di Bormio e quello della Valfurva. Flodraglio è ora detta S. Nicolò, Furva corrisponde all’attuale S. Antonio e Zurdo a S. Gottardo.

²² ARCHIVIO PARROCCHIALE VALFURVA (APVALF), Fondo pergamene.

²³ Ibidem, nella stessa pergamena.

²⁴ Nel documento non si accenna ad altre dignità che contraddistinguono la parrocchia, ossia il diritto ad avere il fonte battesimale ed il cimitero.

²⁵ APVALF, Fondo pergamene.

palle, *parabola et consensu dominorum presbiterorum Jervaxii et Armani, officiales ecclesie Sanctorum Jervaxii et Protaxii*²⁶; Richelda, moglie di Vitale Maiolli, donò, con atto del 4 dicembre 1233, tutti i suoi beni *in manu domini archipresbiteri Lanfranci de Burmio et fili ser Guillelmi Pachoche de Dongo, qui recepit ad partem et utilitatem ecclesie Sancti Nicholaii de Forva de Burmio, capella ecclesie Sanctorum Gervaxii et Protaxii*²⁷; il 27 novembre 1344 Stefano Druvani, converso alla chiesa di San Nicola vendette e legò certi beni alla stessa chiesa *in manibus domini presbiteri Alberti de Prespo, archipresbiteri ecclesie Sanctorum Gervaxii et Protaxii de Burmio, recipientis et stipulantis nomine et vice tantum dicte ecclesie Sancti Nicolaii*²⁸. In un atto invece posteriore a quell'investitura, *Petra, uxor quondam Jacobi Raimondi*, legò un fitto di dieci soldi su certi beni alla chiesa di San Nicola *pro sacris uufficiis fiendis per beneficiale ipsius ecclesie pro anima sua*, senza alcun cenno al Capitolo o all'arciprete²⁹, al contrario di quanto ancora si usava fare nelle altre contrade³⁰.

A Gervasio *de Catorto* successe sul soglio arcipretale Giovanni *de Capitaneis de Figino* che il Bardea descrive "uomo distinto e qualificato non solo della dignità di cappellano della Santa Sede, ma ancora di quella d'arcidiacono della cattedrale di Como³¹".

L'eredità che gli era stata lasciata non era certo di quelle auspicabili, tanto che nei primi anni³², o forse poco dopo l'investitura che probabilmente avvenne nel 1401, provvide a scrivere di propria mano l'inventario di tutti i beni spettanti alle chiese di Bormio³³.

Alla morte del beneficiale Giovanni da Modena, nel 1404, provò a riottenere dalle vicinie della cura di Valfurva il diritto per l'arciprete di nominare il curato, ma ottenne solo un riconoscimento formale: l'arciprete venne cioè riconosciuto come superiore *in spiritualibus* e come colui *cui et ad quem de pleno jure dicti clericatus et prebenda necnon tota viciniantia subjacet et dictorum clericatus et prebenda, suo nomine et totius capituli confirmatio spectat*, ma non si derogò dal diritto di elezione del curato ed anzi si rosicchiò anche il diritto di benedire il fuoco ed il cero pasquale il giorno del Sabato Santo e, come scrive il Bardea, "di fare sopra il fonte battesimale qualche benedizione, non però col sacro crisma, che dal be-

²⁶ Ibidem.

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibidem.

²⁹ Ibidem.

³⁰ I. BARDEA, *Memorie ...*, I, p. 179. Si cita un lascito fatto da Domenica Berlendi a favore del capitolo per due messe annuali nella chiesa di San Martino di Pedenosso in data 1399 maggio 25.

³¹ Ibidem, p. 186. Partecipò, come si attesta nelle lettere, al concilio di Costanza che iniziò nel 1414 e si concluse nel 1418.

³² Non si conosce l'anno esatto in cui fu investito del titolo arcipretale; verosimilmente ricoprì tale carica a partire dal 1400 dopo un periodo di almeno tre anni in cui l'arcipretura fu vacante: Gervasio de Catorto infatti nel 1397 si dice assente o deceduto (cfr. nota 12).

³³ Si tratta del già citato inventario scritto nel maggio 1402 di cui rimane la sola trascrizione di I. Simonetti.

neficiale levar si doveva in un vaso coll'acqua, dal battistero di Bormio infondendolo poi in quello di Furva senza alcuna cerimonia e ciò sotto pena della scomunica³⁴”.

Il pieno riconoscimento della separazione avvenne comunque con il diploma dato il 5 giugno 1456 dal vescovo di Como Antonio Pusterla che conferì il beneficio parrocchiale al prete Nicolino *de Panzani* di Modena. La chiesa di San Nicola, in quel documento viene definita “chiesa parrocchiale” e, dopo altre contestazioni, fu confermata in tale dignità con bolla del papa Callisto III del 16 novembre dello stesso anno³⁵.

Giovanni *de Capitaneis de Figino*, da quanto appare nella missiva al duca di Milano³⁶ del 1421, espone non poche lagnanze per violenze subite un quindicennio prima da persone che ricoprivano le più prestigiose cariche pubbliche, appartenenti alle più facoltose ed autorevoli famiglie bormine e denuncia i gravi abusi praticati dai magistrati che pretendevano di amministrare i redditi della chiesa a loro piacimento, con grave detrimento della chiesa stessa e delle 24 chiese filiali, assoldavano frati appartenenti agli ordini mendicanti con i redditi dei canonicati vacanti, autorizzavano un caniparo a riscuotere le rendite, lasciavano che i campi diventassero prati cosicché non si pagavano più le decime³⁷ ed ingiuriavano in ogni modo l'arciprete e i suoi accoliti non curandosi neppure della scomunica; Giovanni *de Capitaneis* invoca quindi l'energico intervento del braccio secolare affinché venga posto fine ad ogni insolenza.

Purtroppo non conosciamo le ragioni della controparte. È comunque certo che i rapporti tra autorità civile e religiosa furono tempestosi, tanto che, già qualche anno prima, il 20 giugno 1417, i Bormini furono scomunicati dal vicario generale Giacomo Busti per essersi sfacciatamente arrogati diritti che non avevano sull'alpe de Lidorna³⁸ in prossimità di Trepalle ed il 17 agosto dell'anno seguente la scomunica fu rinnovata perché non volevano pagare le decime spettanti al monastero di S. Abbondio di Como³⁹; nel 1428, sempre per l'alpe de Lidorna, la scomunica fu ripetuta ma, scrive il Quadrio, “i Bormiesi continuarono nel preteso loro possesso; niun caso facendo d'una censura che lor parve contra giustizia, e contra ragion fulminata⁴⁰”. Sicuramente le scomuniche non intimorivano più di tanto ed i Bormini vi erano certo avvezzi. Una prima scomunica è infatti

³⁴ I. BARDEA, *Memorie* ..., pp. 191,192.

³⁵ *Ibidem*, p. 209 e sgg.

³⁶ Si tratta dell'ultima missiva trascritta nell'appendice I.

³⁷ La decima era applicata ai soli campi; le colture a foraggio erano gravate dalla quartella agnorum. Su tale gabella cfr. I. SILVESTRI, *Il Medioevo di Livigno*, in: *Storia di Livigno*, p. 57 e sgg.

³⁸ I. BARDEA, *Memorie* ..., p. 197. L'alpeggio fu acquistato dal monastero di Sant Abbondio nel 1160; cfr. I. SILVESTRI, *Le istituzioni medievali*, in: *Storia di Livigno*, p. 31, n. 11.

³⁹ I. BARDEA, *Memorie* ..., p. 198. Il Comune di Bormio fu investito dei beni posseduti dal monastero nel Bormiese il 23 luglio 1316. Cfr. L. MARTINELLI PERELLI, *L'inventario* ..., p. 311. Nell'Archivio di Stato di Milano è conservato l'inventario redatto nel maggio 1315 (Fondi per religione, cart. 3472).

⁴⁰ F. S. QUADRIO, *Dissertazioni critico-storiche intorno alla Rezia di qua dalla Alpi, oggi detta Valtellina* Milano, 1755 (Milano, 1960), I, p. 303.

documentata nel 1302⁴¹; nel 1323 furono assolti dall'interdetto dopo aver pagato quel che spettava al vescovo di Como per le decime⁴² e, nel 1335, inviarono ambasciatori a Como per ottenere l'assoluzione dopo un nuovo anatema⁴³.

I documenti amministrativi superstiti, nel linguaggio compassato dei cancellieri, non rivelano particolari tensioni, anche se un po' di ruggine tra Comune ed arciprete si può intravedere per esempio in una garanzia della sorte primaverile del 1404. Il 13 giugno *Matheus quondam Protaxii de Moduetia, caniparius Capituli ecclesie Sanctorum Gervaxii et Protaxii de Burmio, obligando bona dicti Capituli, dandi in festo Sancti Michellis proximo futuro libras novem imperiales, quos ipse Matheus caniparius ut supra tenetur Comuni ad ipsum terminum pro lignamina Comunis accepta per dominum archipresbiterum Johannem notarium pro hedificando suam rasigam ad locum ubi consueverut esse, quod vero lignam aprobatam fuit a bonos homines. Quamquidem solutionem dictus Matheus teneatur in solutione dare extra tantam quantitatem salis pulcr[i] et suffit[ientis] et merchantescham ad rationem solidorum V et medietatis imperialium pro stario et hec solutio curat de bonis suprascripti domini archipresbiteri super suum salarium archipresbiteratici et vigore unius consili ordinati die sabati XVI februarii. Fideiussor pro eo Antonius quondam Jacobi Bergonii⁴⁴.*

IL CANIPARO E GLI AVVOCATI DELLE CHIESE

L'amministrazione laica dei beni ecclesiastici all'inizio del XV secolo era un'istituzione ormai consolidata, tant'è che nel registro appena sopra citato, alla sorte estiva del 1403, si accetta la sicurtà degli *advocati ecclesiarum*, Gervasio *Blanchi Testoris* e Francesco *Iulliani*, i quali *ipsum officium exercebunt juste etc.*⁴⁵.

Nel registro dei revisori della sorte primaverile 1433 si annota: *item reperimus positum esse in dare per suprascriptus caniparius soldos XXXVIII imperiales Francischo de Sermondo et Johanni Pereti, amobus advocatis ecclesiarum de Burmio et hoc pro feudo eorum unius anni secundum Statutum*⁴⁶ ed il riferimento è al capitolo 281 degli Statuti dove si prevedevano pene per le inadempienze e si fissa il salario di tale ufficio che, propriamente, ammontava a quindici soldi⁴⁷ e non a diciannove e

⁴¹ L. MARTINELLI PERELLI, L'inventario ..., p. 286.

⁴² Ibidem, pp. 328, 329. Le decime del Bormiese furono cedute dal vescovo di Como al Comune di Bormio per il fitto annuale di 60 lire; la prima ricevuta è datata 1288 novembre 23 (Ibidem, p. 279).

⁴³ ACB, Trascrizioni Giacomo Silvestri, Alcuni frammenti dei pagamenti fatti sotto l'anno 1335. Sono registrate diverse spese e l'interdetto era diretto al solo consiglio ordinario.

⁴⁴ ACB, Trascrizioni Giacomo Silvestri, Quaderno detto della sigurtà, 1403.

⁴⁵ Ibidem.

⁴⁶ Ibidem, Quaternus examinationum ab anno presentim MCCCCXXXI usque in MCCCCXXXVII.

⁴⁷ L. MARTINELLI PERELLI - S. ROVARIS, Statuti ...

mezzo come appare in quel registro. La somma fissata come salario per gli *advocati ecclesiarum* e per il caniparo - equa nel Quattrocento, ma ridicola nel Settecento - non fu mai aggiornata se nel 1788, il 10 maggio, fu indirizzata al vescovo di Como una lettera dove, unitamente alla petizione per una maggiorazione, si precisano le funzioni di coloro che ricoprivano tali uffici. In essa si scrive che “l’annua entrata di questa insigne collegiata de’ Santi Gervaso e Protaso viene riscossa da un esattore che d’anno in anno si ellegge dal consilio ordinario e deve poi rendere li conti delle spese occorse e sborsare il residual suo debito a due econnomi sindici che ellegge il consilio di popolo e fanno le sessioni e le opportune detterminationi unitamente al reverendissimo signor arciprete. Il fallimento d’una famiglia che ha avuto per vari anni l’incombenza dell’esazione suddetta e moltissimi disturbi che ha dovuto soffrire il Contado in questi ultimi anni, hanno occupato li rispettivi individui reggenti e deputati in modo tale che sono restati inarenati molti conti della suddetta insigne collegiata e non riesce adesso possibile di ritrovare persone che vogliano assumere ulteriormente l’incombenza d’econnomi sindici perché troppo odiosa e troppo laboriosa. Il consilio pertanto per superare questa difficoltà e riparare agl’inconvenienti che ne derivano, e sempre più ne deriverebbero, supplica vostra signoria illustrissima e reverendissima di permettere che la collegiata passi alli signori econnomi sindici qualche onorario a proporzione della fatica che dovranno fare, tanto più perché si sente che anche il reverendissimo signor arciprete è stato graziato di poter cavare dai redditi annui della collegiata un aumento considerabile a contemplazione de pesi minori de quali egli si chiamava aggravato”⁴⁸. Le richieste furono approvate ed il 20 giugno i reggenti della sorte estiva esibirono una lettera del vescovo del 8 giugno “responsiva all’istanza dello scaduto consiglio, in cui doppo alcune difficoltà, sua signoria illustrissima e reverendissima admette che questo consiglio divenga a fissare qualche tenue onorario agl’economi sindici della nostra collegiata per l’incomodo ch’essi devono sostenere nel sovrintendere a tutte le spese da farsi e nel ricevere li conti dai rispettivi esattori dell’entrate annue di detta collegiata, fu, nemine discrepante, stabilito che vengano incarricati gl’attuali reggenti di tosto riverentemente rispondere alla prefata sua signoria illustrissima e reverendissima primieramente ringraziandola etc., secondariamente evvacuando le difficoltà statele proposte da private informazioni [...]”⁴⁹.

Gli avvocati delle chiese venivano eletti ogni anno allo scadere della sorte estiva ed entravano nell’esercizio delle loro funzioni il 16 ottobre, giorno in cui la liturgia celebrava san Gallo, quindi appartenevano alle magistrature dette “di san Gallo”. Allo scadere del loro mandato, dovevano rendere conto agli *examinatores, tempore congruo de eo quod in eorum manibus pervenerit causa suprascripte caniparie*⁵⁰, riferendo poi al consi-

⁴⁸ ACB, Documenti 1781 - 1800, n° 13.

⁴⁹ Ibidem, n° 16.

glio di popolo⁵¹.

La caniparia, dopo gli aspri contrasti degli ultimi decenni del Quattrocento poteva essere assegnata anche agli ecclesiastici, la veste talare infatti non era un problema purché fossero rispettate le consuetudini e gli Statuti: nel 1509 era caniparo il canonico Simone Sermondi⁵² e, nel 1516 fu eletto il canonico *Euticius de Rezano*⁵³. La sola eccezione fu la nomina del canonico Giovanni Grassoni⁵⁴ nel 1462 di cui si dirà più avanti. Essa comunque fu aspramente contestata ed invalidata dal Comune tant'è che nel 1466 era destituito da tale incarico: l'arciprete ed i canonici infatti fanno rogare una ricevuta dal notaio Taddeo de Piro in presenza e col consenso di un laico, ovvero *Franciscus filius ser Gabrii de Albertis, inconimus eiusdem ecclesie et Capituli*⁵⁵.

L'ARCIPRETE MARTINO DA REZZANO

Il soglio arcipretale, per circa tre decenni, ossia dal novembre del 1429 quando ancora è attestata la presenza di Giovanni *de Capitaneis de Figino*⁵⁶, fino al 1460, anno in cui rivesti la dignità arcipretale Martino da Rezzano⁵⁷, fu probabilmente occupato da un sacerdote sempre assente, tant'è che non se ne conosce neppure il nome. Nel diploma di separazione della chiesa di Pedenosso si cita Giovanni *de Caputis de Imola, locumtenentis venerabilis et circumspecti viri domini archipresbiteri prefate ecclesie de Burmio* e questo è il solo cenno che attesti che l'arcipretura non fu vacante, ma non si sono reperiti documenti che riportino il nome del titolare del beneficio plebano.

In quest'arco di tempo non si assopirono però le querimonie del Capitolo con il duca di Milano. L'otto febbraio del 1450 infatti Francesco Sfor-

⁵⁰ Così recita un partito di consiglio del 1544 dove fra l'altro il caniparo viene esortato ad esigere multas seu penas que curent inter dominos presbiteros Burmii iuxta ordinationem factam per dominum vicarium comensem super dominis presbiteris Burmii (ACB, Quaterni consiliorum, sorte invernale 1544-1545, dicembre 29).

⁵¹ Per esempio il 15 ottobre 1561 furono eletti tre uomini della Terra Mastra che con i reggenti ed il capitolo qui teneantur accipere concta a canipario fabrice proximo preterito [...] et id reportare consilio (ACB, Quaterni consiliorum, sorte estiva).

⁵² I. BARDEA, Memorie ..., I, p. 269.

⁵³ ACB, Quaterni consiliorum, sorte invernale 1515-1516, febbraio 15.

⁵⁴ I. BARDEA, Memorie ..., I, p. 213. La fonte indicata è l'Inventario 1402 ma nella trascrizione di I. Simonetti, probabilmente incompleta, non s'è riscontrata o, più verosimilmente, si tratta di un atto trascritto inesattamente: il 7 novembre 1465 infatti si registra un lascito di Gabriele Bregenti di Livigno in presenza dell'arciprete et presbiteri de Folianis de Grassonibus, canonico che con probabilità è invece et presbitero Johanni de Grassonibus, econimo. Il Bardea comunque scrive che <nel 1465 ritrovasi economo del capitolo non un secolare, come per l'inanzi si usò, ma un canonico e questi era Giovanni de' Grassoni>.

⁵⁵ Inventario 1402 (trascrizione di I. Simonetti), 1466 giugno 27.

⁵⁶ Inventario 1402 (trascrizione di I. Simonetti). Aggiunse nell'inventario dei beni del capitolo un atto rogato il 13 novembre 1329 e Giacomo Silvestri in una sua trascrizione annotò che <è scritto fuor di dubbio del sullodato arciprete de Figino, ma credo che sia l'ultimo>.

⁵⁷ L'anno in cui prese possesso dell'arciprebenda è indicato nell'affresco da lui commissionato ed ubicato originariamente sulla porta grande delle canoniche ed ora conservato nella chiesa di Sant'Antonio di Combo.

za ordinò “che sotto pena della sua disgrazia, niuna persona di qualsivoglia stato o condizione, conferisse o procurasse alcun beneficio di chiesa senza sua espressa licenza”; il decreto fu inviato al podestà di Bormio con l’esortazione a vigilare affinché fosse rigorosamente rispettato⁵⁸.

Nel 1453 si separarono dalla matrice le vicinie di Pedenosso, Semogo, Isolaccia e Trepalle, costituendo la parrocchia di S. Martino; il diploma fu concesso da Giacomo *de Mansuetis de Armino*, visitatore episcopale, a ciò deputato dal vescovo Antonio Pusterla; il diploma, il cui formulario è ormai simile a quello che si ripeterà sempre uguale nelle separazioni degli anni seguenti, fu dato in Como il 28 agosto⁵⁹.

In quest’arco di tempo è anche documentata la presenza di frati francescani in ruoli significativi, come testimonia la nomina del nuovo curato di Valfurva a cui fu delegato il frate dell’ordine dei minori francescani Filippo, unitamente ad un canonico nel 1456⁶⁰.

Nel 1460 fu nominato arciprete Martino da Rezzano⁶¹ cittadino di Como, che, due anni dopo essere stato scelto per quell’ufficio, inviò le

⁵⁸ I. BARDEA, *Memorie ...*, I, p. 206.

⁵⁹ *Ibidem*, pp. 206, 207, 208. La separazione fu confermata nel 1571 perché ancora non erano citate tutte le dignità parrocchiali anche se si dice quod praefatus dominus archipresbiter praesens et futurus confirmet capellanum ipsam solemniter ipsam ecclesiam de Pedenosso a dicta ecclesia de Burmio segregando modo quo supra.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 210.

⁶¹ Gli arcipreti venivano nominati dalla curia romana (cfr. I. BARDEA, *Memorie ...*, I, p. 286) ma, almeno dalla nomina di Alberto Fiorini avvenuta nel 1533 il Comune provvedeva, all’atto d’entrata in possesso dell’arciprebenda, a stipulare una convenzione con il nuovo arciprete dove si stabiliva la parcella per l’uso di certi panni da porre sui catafalchi ai funerali; l’onorario per i funerali, che doveva essere proporzionale alla distanza dalla casa del defunto; l’obbligo di provvedere alle spese di tre pasti da offrire a tutti i preti del Contado; l’obbligo e a sue spese, di inviare ogni anno un incaricato a Como a ricevere il Sacro Crisma; l’obbligo di acquistare l’incenso per la chiesa plebana; la garanzia, unitamente ai canonici, di tutto quanto fosse necessario alla cura d’anime; l’autorizzazione agli uomini delle Valli di eleggere liberamente i loro curati senza che lui frapponesse alcun ostacolo e senza derogare alla conferma; la proibizione a rassegnare l’arciprebenda in mani forestiere; la proibizione ad intromettersi nella confraternita della Madonna; l’obbligo di accompagnare la “Santa Croce” in ogni processione; l’impegno a rispettare le norme sottoscritte per tutto il tempo del suo arcipresbiterato (I. BARDEA, *Memorie ...*, I, pp. 286 e sgg.). Un’altra convenzione, in molti capitoli simile a quella del Fiorini, ma con aggiunte significative fu quella stilata alla nomina di Giambattista Fogliani il 2 dicembre 1562 (ACB, Documenti 1500-1565, n° 514) dove il nuovo arciprete si impegna nelle mani del caniparo maggiore del Comune, dei reggenti e di tutti i consiglieri che costituivano il consiglio ordinario, rappresentanti delle Valli compresi, primo, ipse dominus presbiter Baptista, archipresbiter intraturus ut supra et omnes canonici predictae ecclesie, teneantur residere et residentiam in canonica sive in suis locis et edifiitiis canonicarum predictae ecclesie continue [...] sub pena amissionis medietatis earum decimarum applicandarum fabricae predictae ecclesie [...] Item quod dictus dominus archipresbiter non possit facere aliqua instrumenta alienationum, neque locationes terminales nec perpetuales nisi interventu economi et caniparii dicte ecclesie elligendorum per Comune [...]. Item quod prefata Comunitas possit exigere et in se retinere sive accipere de fictis, decimis et redditibus pervenientibus predicto domino archipresbitero ubi melius Comunitati sive agentibus pro ea placebit usque ad summam librarum septuaginta imperialium omni anno per totum tempus sui archipresbiteratus expendendas tamen per Comunitatem dictas libras 70 imperiales circa concionatorem *** sive in missas in aurora celebrandas quotidie [...]. Item si accideret quod nullus concionator non esset in terra et plebe Burmii, quod predictus dominus archipresbiter teneatur in qualibet die dominica exponere evangelium currens in ipsis dominicis per totum annum [...]. Con ogni probabilità, dopo la morte del Fogliani (1590), gli arcipreti venivano eletti dal consiglio di popolo come testificato nei verbali di consiglio della Comunità di Bormio.

prime lettere con accese proteste al duca di Milano. In esse denunciava di essere ingiuriato ed umiliato, e con lui tutto il Capitolo, dai magistrati del Comune che pretendevano di eleggere un loro caniparo per l'amministrazione delle rendite della chiesa di Bormio e questo nonostante fosse assicurata una costante presenza di sacerdoti per la celebrazione dei sacri uffici. L'arciprete si dice certo che tale fatto non sarebbe stato tollerato dal principe ed esorta lo stesso ad inviare opportuni ordini al podestà affinché non fosse turbato in alcun modo il buon funzionamento della chiesa con l'introduzione di inaccettabili novità.

Francesco Sforza, raccolto l'invito ad intervenire, invia una missiva, data in Milano il 23 novembre 1462, al podestà, reggenti ed uomini di Bormio ordinando che si ottemperasse tempestivamente alle leggi sulla libertà ecclesiastica che già avevano procurato gravi censure da parte del vescovo; chiede che siano inviati degli ambasciatori a spiegare eventuali ragioni, unitamente ad altri che espongano le ragioni del Capitolo; nel caso di inadempienza a quanto ordinato, la Comunità avrebbe dovuto pagare un'ammenda di duecento ducati d'oro. Non vi fu alcuna risposta, né alcuna ambasceria fu inviata a Milano ed il duca dovette inviare un'altra lettera nel dicembre dello stesso anno dove replicava quanto già scritto, aggiungendo che avrebbe inviato il prete Antonio *de Rasa* come arbitro delegato a sciogliere ogni controversia⁶². Probabilmente, come si dice nella successiva lettera del 1473, il Comune chinò il capo per qualche tempo ma tornò a far valere le sue ragioni in quanto l'elezione laica dei sindaci e canipari era ormai praticata da quasi cento anni ed era ormai entrata nelle leggi statutarie sottoscritte dai duchi di Milano.

Le esortazioni provenienti da Como a cui si fa riferimento nella missiva del duca sono le tre lettere inviate al consiglio del Comune in data 9 settembre 1462, la prima, ed in data 26 novembre dello stesso anno le altre due. Nella prima il vicario episcopale Bartolomeo *de Peranesio* esorta i magistrati bormini ad accettare che il caniparo dei beni ecclesiastici sia nominato dal capitolo, così come si faceva nella chiesa maggiore di Como ed in ogni altra chiesa plebana, sottolineando come gli usi praticati a Bormio siano contrari alle leggi ecclesiastiche; nella altre due il vescovo Lazzaro Scarampi, premettendo come il duca, con opportune lettere, abbia sollecitato la sottomissione a quanto era previsto dal diritto canonico e abbia invitato a non turbare i sacerdoti nel servizio divino, chiede al podestà Giacomo *de Meregnano* e al consiglio che si accetti come caniparo il prete Giovanni Grassoni e che costui non sia ostacolato in alcun modo nell'esercizio delle sue funzioni e inoltre che si permetta all'arciprete e ai canonici un tranquillo esercizio dei loro compiti al servizio di Dio, cosa

Sono ampiamente documentate le modalità dell'elezione dell'arciprete Carlo Trabucchi nel 1779 (ACB, Quaterni consiliorum, sorte primaverile 1779, aprile 2) e l'elezione è del tutto simile a quella dei curati delle vicinie.

⁶² Cfr. appendice I, le prime tre lettere.

⁶³ Appendice I. Lettera data in Como il 9 settembre 1462, 2 lettere date in Como il 26 novembre 1462.

che oltretutto sarà di beneficio all'anima di tutti⁶³. Nel 1465, ed è documentato nei verbali di consiglio del Comune, le cose tornarono ad essere praticate secondo gli Statuti e gli atti di vendita o di locazione di beni ecclesiastici avvenivano con il consenso degli economisti laici. Il 14 novembre infatti l'arciprete con i canonici *una cum inchoinimo et canipario Capituli ecclesie Sanctorum Gervaxii et Protaxii de Burmio*, vende alcuni beni a Taddeo de Piro⁶⁴. Qualche attrito era però di nuovo comparso se il consiglio ordinario, il 14 dicembre deliberò *quod cancelarius Communis Burmii teneatur scribere unam literam reverendissimo domino episcopo Cumi pro certis negotiis pro presbiteris et canonicis ecclesie cum consilio trium proborum virorum*⁶⁵.

I contrasti si fecero di nuovo aspri nel 1473. L'arciprete con il capitolo inviò una lettera al duca protestando per nuove insolenze e ricordando a Galeazzo Sforza gli ordini già emanati dal padre Francesco nel 1462. Si denuncia la sottrazione da parte di emissari del Comune della chiave della sacrestia, sostenendo che i laici non avrebbero dovuto preoccuparsi di come venivano conservate le sacre suppellettili; non si volevano restituire certi danari prestati dal Capitolo; si erano ordinate in consiglio pene severe ai notai che avessero rogato documenti di investitura di beni ecclesiastici senza il consenso dei due sindaci eletti dal Comune; gli ecclesiastici dovevano inoltre sottostare ai giudici laici sia nei processi civili che in quelli penali; l'arciprete inoltre era stato condannato ad una ammenda di cinquanta fiorini per aver inviato a Como per essere giudicato dal foro ecclesiastico un suo debitore e lo stesso arciprete era stato pesantemente insultato e minacciato. La missiva si concludeva con l'esortazione ad intervenire altrimenti tutto il clero sarebbe stato costretto ad abbandonare la terra di Bormio per non sopportare ulteriori inaudite violenze⁶⁶.

Il duca, con lettera del 14 marzo, ordina al podestà di revocare e risolvere immediatamente e a favore del clero le questioni che si erano aperte, minacciando la pena di duecento ducati se gli uomini del Comune non avessero ottemperato agli ordini; autorizza inoltre l'arciprete e i canonici a rivolgersi al foro di Como per eventuali controversie⁶⁷.

Il podestà nella sua risposta esorta il duca a non introdurre novità, precisando che i deputati del Comune vogliono soltanto che sia garantita la custodia delle reliquie, fra cui vi è la mascella di san Gervasio in un'urna d'oro e d'argento, evitando che avvengano altre sottrazioni, come già era successo per denuncia degli stessi canonici⁶⁸; sul secondo punto si repli-

⁶⁴ ACB, Quaterni consiliorum, sorte invernale 1465-1466, novembre 14.

⁶⁵ Ibidem, dicembre, 30.

⁶⁶ Appendice I. Lettera senza data, ma anteriore al marzo 1473.

⁶⁷ Ibidem, lettera del 14 marzo.

⁶⁸ L'urna dove si conservava la mascella di san Gervasio fu donata da Lucia, vedova di Nicola Alberti, il 31 dicembre 1384. La somma lasciata era di 80 lire imperiali (Inventario 1402, trascr. I. Simonetti). La mascella si rivelò un clamoroso falso; nel 1871 infatti, quando furono ricomposti i resti di san Gervasio e Protasio nella basilica di Sant Ambrogio a Milano, si constatò che ai due santi non

ca che si volevano restituire i denari, ma erano stati rifiutati, destinandoli così all'altare della Madonna nella chiesa plebana; sul fatto che ai notai s'impediva di rogare documenti d'investitura senza il consenso dei sindaci laici dei beni della chiesa, si sottolinea che si tratta di antica consuetudine e che non era stata introdotta alcuna novità, aggiungendo che "el dicto arciprete voria fare le cose al suo modo, o honesta o non, per sua utilidade"; a proposito del decreto sul tribunale civile, il podestà precisa che era stato confermato dallo stesso duca e che, pur potendolo fare, l'arciprete non era stato condannato ad alcuna pena; si conclude quindi con il suggerimento di revocare gli ordini emessi⁶⁹.

Il conflitto si concluse con un'ultima missiva inviata il 23 dicembre 1473 dalla curia vescovile. In essa Stefano *de Aplano*, dottore in diritto e vicario generale del vescovo Branda Castiglioni, avuta notizia delle gravi violazioni alla libertà ecclesiastica, esorta gli uomini del Comune di Bormio a rivedere gli Statuti e Decreti che contravvenivano al diritto canonico, ricordando che se non avessero ottemperato a ciò - e dovevano farlo entro otto giorni - sarebbero incorsi nella scomunica come era previsto nei sacri Canoni. Nell'arco di sei giorni, se si fossero mantenuti nell'errore, avrebbero dovuto presentarsi dinnanzi al foro ecclesiastico in Como e comunque considerarsi scomunicati⁷⁰.

Non sappiamo se si inviarono ambasciatori a Como che persuasero il vicario episcopale che i decreti erano ormai più che consuetudinari e soprattutto che erano stati più volte approvati dai duchi milanesi, oppure se si sia continuato come se niente fosse, quel che è certo è che gli Statuti non furono modificati.

Le provocazioni dei pubblici amministratori nei confronti del clero comunque non cessarono e, l'anno seguente, il 29 aprile, dopo la predicazione della Quaresima di un francescano, il consiglio deliberò che i cancellieri scrivessero due lettere al vescovo di Como, l'una per ringraziarlo *quod ad nos hac Quadragesima misit predicatorem sufficientem et bone vite, qua de re Comunitas ipsa obligata est dominationi sue* e l'altra *qualiter hec ipsa Comunitas ob et per predicationem ipsius reverendi predicatoris libenter hac in terra penes ecclesiam Sancti Francisci, monasterium fratrum minorum libenter construi videret, dummodo placeat reverendissime dominationi sue quod fieret monasterium fratrum minorum, quod per suas literas nos avisare dignetur de qua religione fratres accipere debeamus, deprecando suprascriptam dominationem suam quod dignetur per suas literas scribere domino presbitero Michaeli, qui habet nunc titulo ecclesiam Sancti Francisci quod velit permittere ipsam ecclesiam religioni de qua*

era stata asportata alcuna parte del viso (Cfr. T. URANGIA TAZZOLI, La contea di Bormio, II, p. 375).

⁶⁹ Appendice II.

⁷⁰ Appendice I. Lettera del 30 dicembre 1473.

*consulet fieri monasterium*⁷¹. Il convento, francescano o d'altro ordine, non fu mai fondato ma da tale partito trapela non poca insofferenza verso il clero secolare ed una grande fiducia negli ordini mendicanti, più affidabili e meno corrotti.

Nel ventennio in cui Martino da Rezzano resse l'arcipretura di Bormio vi fu un'ulteriore frammentazione della Pieve con la separazione delle contrade di Molina, Premadio e Turripiano, che costituirono la parrocchia di San Gallo, e della lontana Livigno, che costituì la parrocchia di Santa Maria. I diplomi di separazione furono concessi dal vescovo Branda Castiglioni, rispettivamente il 27 settembre 1467 ed il 19 agosto 1477. In entrambi, e con un formulario quasi identico, il vescovo accordava il titolo di parrocchiale alle rispettive chiese con il diritto al fonte battesimale, al cimitero e ad altre dignità, i curati venivano eletti dalle assemblee vicinali e confermati dal vescovo. Era riservata al Capitolo la celebrazione delle principali ricorrenze, come la festa del santo titolare e la dedicazione della chiesa principale⁷².

Fra i meriti da ascrivere all'arciprete ed ai canonici del Capitolo di Bormio, pressati probabilmente dal popolo che chiedeva rigore e garanzie nella celebrazione dei sacri uffici e con i frati degli ordini mendicanti sullo sfondo pronti a sostituirli, vi è quello di aver deliberato sin dal 1462 alcune norme che avrebbero dovuto smussare gli spigoli nei rapporti fino allora assai aspri tra gregge e pastori. Tali canoni erano stati formulati in un documento del 9 agosto 1462 e furono confermati da Guglielmo *de Mangrezini*, vicario episcopale, il 20 maggio 1467. Al primo capitolo si stabiliva che ogni canonico, a turno, doveva costituirsi in *ebdomadarius*, ovvero per una settimana doveva organizzare le ufficiature e professare la cura d'anime e, nel caso di impedimenti, doveva essere sostituito nella celebrazione degli uffici sacri; ogni sera avrebbe dovuto, con gli altri canonici, preparare le celebrazioni nella chiesa plebana del giorno seguente; nella settimana che seguiva il mandato, l'*ebdomadario* scaduto doveva portarsi nelle contrade che circondano Bormio ed esercitarvi la cura d'anime secondo quanto l'arciprete avrebbe stabilito; ogni negligenza, di cui avrebbe poi dovuto rispondere l'arciprete, sarebbe stata punita con un'ammenda di cinque soldi da pagarsi entro otto giorni; l'*ebdomadario* aveva la facoltà di punire con ammenda pecuniaria i canonici che non si fossero presentati alle convocazioni del Capitolo; si stabilì che i funerali ed altre cerimonie particolari spettanti al Capitolo si sarebbero lasciate celebrare all'arciprete

⁷¹ I. BARDEA, *Memorie ...*, II, pp. 484-485. I verbali di consiglio a cui attinse il Bardea non sono reperibili nell'archivio comunale di Bormio.

⁷² L'atto di separazione delle vicinie costituenti la parrocchia di S. Gallo è conservato in copia nei decreti di monsignor Lazzaro Carafini nell'archivio parrocchiale di Premadio, mentre l'atto di separazione di Livigno è trascritto in: *Storia di Livigno*, II, p. 969.

propter nobilitatem, sapientiam et discretionem et propter honus quod patitur et intendit portare et propter curialitatem suam; i canonici dovevano essere presenti ad ogni ufficio giornaliero sotto pena di un'ammenda di un soldo nei giorni feriali e del doppio nelle principali festività; si proibiva ai canonici di manifestare *aliquod secretum in Capitulo ordinatum*; negli altri capitoli si statuivano norme per celebrazioni particolari, ecc.; il documento si conclude con gli emolumenti spettanti all'arciprete ed ai canonici⁷³. Con ogni probabilità non si ottemperò alle norme appena descritte con rigore se proprio nel 1462 divamparono le lotte con il Comune sull'amministrazione delle rendite e, dopo il 1467, si avviarono verso la separazione le tre sopraccitate vicinie della Valdidentro e di Livigno.

LA CONFERMA DI MONSIGNOR ANTONIO TRIVULZIO

Le controversie tra Comune e Capitolo si conclusero, ma non ancora definitivamente, il 30 ottobre 1490 quando il vescovo di Como Antonio Trivulzio *eisdem Comunitati et hominibus de Burmio concessit et concedit quod quandocumque in futurum continget aliqua benefitia in ecclesia de Burmio predicto et territorio Burmii vacare, quorum collatio, ellectio seu alia dispositio ad prefatum dominum episcopum seu archipresbiterum, canonicos et Capitulum dicte ecclesie de Burmio spectat et pertinet, non possit nec valeat de ipsis benefitiis vacaturis, cum vacare contingerit fieri collatio, ellectio aut alia provisio alicui persona nisi fuerit de consensu ipsorum Comunitatis et hominum Burmii, salvo si beneficia ipsa sint juris patronatus laichorum, que non intelligantur comprehensa in presenti concessione*⁷⁴. A questo privilegio fu aggiunto il diritto per il consiglio del Comune di dare il placet ai canonici ed ai beneficiari che non fossero di giuspatronato privato. La concessione venne ratificata dall'arciprete Giovanni Grassoni e dal Capitolo l'11 gennaio 1492 in presenza del podestà Gottardo *de Torgio*. Al documento fu aggiunta una clausola dove si diceva *qui sic deputati singulis annis, quando requisiti fuerint a suprascriptis domino archipresbitero et canonicis teneantur reddere rationem de gestis et administrationis per eos*⁷⁵.

I vicini di Valfurva, dopo le concessioni episcopali al Comune, il giorno seguente 31 ottobre 1490, chiesero il privilegio di eleggere gli economi per

⁷³ I. BARDEA, *Memorie ...*, I, p. 214 e sgg. Gli obblighi dell'arciprete ed ebdomadario sono ben specificati negli atti della visita pastorale di monsignor Filippo Archinti, cfr. G. ANTONIOLI (a cura), *La Pieve di Bormio*, in ARCHIVIO STORICO DELLA DIOCESI DI COMO, Filippo Archinti, vescovo di Como (1595-1621). Visita pastorale alla diocesi, Como 1995, pp. 216 e 217. Nella visita di monsignor Sisto Carcano nel 1624, si dice che i cinque canonici <sono obbligati a servir nella cura come l'arciprete>, cfr. G. PEROTTI (a cura), 1624 - Nota della visita di Valtellina fatta da monsignor Sisto Carcano, in BOLLETTINO DELLA SOCIETA' STORICA VALTELLINESE, n° 45, 1992.

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 248 e 249

⁷⁵ *Ibidem*, p. 250

l'amministrazione delle chiese⁷⁶ e, scrive il Bardea, "ebbero la spinta dal privilegio che ottennero i consiglieri della Comunità il giorno precedente", quando fu esposto al vescovo "che ne' tempi addietro fosse costumanza che le rendite della chiesa de' Santi Gervaso e Protaso si amministrassero da deputati del Comune di Bormio, i quali, a quanto asserivasi, miglior impiego facevano a culto di Dio ed ornamento della chiesa di quello si facesse dall'arciprete"⁷⁷.

Il campo era però ancora aperto a contestazioni ed eccezioni se monsignor Cesare Trivulzio, nella visita pastorale, iniziata a Bormio nel 1528, ma subito interrotta per una violenta febbre, si vide comparire a Stazzona (dove si era portato per avere le cure dei più eminenti medici) i consiglieri deputati dalla Comunità Baldassarre de Angeli, detto Fratino e Francesco Foliani, presenti anche i canonici Simone Calderari e Giammaria Grassoni, che chiedevano la conferma di quanto concesso dal suo predecessore Antonio Trivulzio. Con diploma del 15 giugno 1528 "volendo compiacere ad essa Comunità e uomini che in tutti i tempi possano eleggere, deputare due uomini dabbene per sindaci e procuratori ed un altro uomo giusto ed idoneo per fede e sigurtà e capace per caniparo di detta chiesa e che assieme con detto arciprete e canonici facesse le investiture e locazioni di detti beni di detta chiesa di tempo in tempo, abbiano di attendere alla conservazione ed accertamento di detti beni e delle ragioni della chiesa e che assieme con detto arciprete e canonici faccia locazione, così però che detti arciprete e canonici ricevano le solite porzioni dei loro frutti ed esigano da massari ed affittavoli dei beni di essa chiesa di Bormio e che tutto ciò che sopravvanzerà dalle porzioni di esso arciprete e essi canonici, si esigesse e si dovesse esigere dal caniparo che verrà di tempo in tempo deputato dalla Comunità e ci tenesse conto di esse e venisse esposto per la fabbrica ed ordinamento di detta chiesa, secondo che sarà ordinato da detti sindaci e procuratori, come sopra, col consenso però del signor arciprete di detta chiesa in quel tempo esistente e dalla maggior parte dei consiglieri di detta Comunità, che dei beni sopra dei quali riceverà esso signor arciprete la porzione delle di lui rendite, come sopra, non possa farsi locazione ad alcuna persona se non a quelli ai quali piacesse ad esso arciprete, purché non venisse fatta diminuzione, ma piuttosto accrescimento dei soliti fitti. Ciò che si è detto di detto arciprete, s'intende di tutti li signori canonici e cioè che le rendite

⁷⁶ Ibidem, p. 249. Tutte le chiese di giuspatronato vicinale del Bormiese avevano come economi due laici eletti dalle rispettive vicinie. Le vicende della cura di Furva per ottenere il riconoscimento della propria autonomia si conclusero con il documento rogato da Giambattista Marioli il 22 dicembre 1502: a causa del fatto che Giovanni Grassoni volle associare all'arciprebenda anche il beneficio di Furva, non potendo quindi ottemperare agli obblighi derivanti dalla cura d'anime in quella Valle, i vicini fecero istanza al pontefice Alessandro VI di liberarsi da qualsiasi dipendenza dalla chiesa matrice di Bormio. Non si conservano documenti che testifichino l'accoglimento di quanto richiesto, ma è opinione del Bardea <che abbiano i vicini ottenuto che il beneficiare risedesse il più dell'anno in Furva> (I. BARDEA, Memorie ..., I, pp. 263 e 264).

⁷⁷ Ibidem, p.249

che si ricevessero dal detto caniparo e fosse obbligato detto caniparo a rendere conto al signor vescovo esistente in quel tempo ogni qualvolta si accostasse ad essa terra di Bormio e ne ricevesse il conto, ossia diffusamente come in essa ordinazione si contiene rogato dal notaro qui, signor Paolo dell'Orco di Como ***. Con la seguente ordinazione e concessione, ci degnassimo di concedere che questa Comunità nomini ed abbi facoltà d'eleggere o deputare li sindaci e costituire il caniparo ed agire tutte le altre cose in tutto e per tutto come nella presente ordinazione. Pure noi volendo condiscendere all'umile supplica della prefata Comunità e richiesta d'essi consiglieri e concedere quelle cose che si appartengono ad onore e lode di Dio e vantaggio della chiesa, ad essa Comunità concediamo col tenore delle presenti ed in ogni altra maniera, gius, via e causa colle quali meglio validamente possiamo, concediamo e dichiariamo che detta Comunità di Bormio, ossia di lei agenti, possino ed abbino facoltà d'eleggere e deputare un sindaco e procuratori ed un altro uomo dabbene, degno di fede e di idonea capacità, per caniparo di detta chiesa, il quale abbi facoltà di attendere alla conservazione ed accrescimento dei beni e ragioni di essa fabbrica e chiesa, non però dei beni e porzioni di esso signor arciprete e canonici ed insieme con essi fare le locazioni ed investiture dei beni solamente che appartengono alla fabbrica ed alla chiesa ed a di lei ornamento, non però dei beni che si aspettano alli deputati ed alle porzioni di essi signor arciprete e canonici, nei quali beni non si possi in alcuna maniera introdurre la Comunità ed il sindaco e caniparo [...]”⁷⁸.

I due diplomi con la concessione di amministrare le rendite della chiesa plebana, pur in evidente contrasto con l'immunità ecclesiastica, non permisero altri interventi dell'autorità episcopale, tant'è che, per esempio, monsignor Lazzaro Carafino non incluse il capitolo 281 nell'elenco dei capitoli statuari da annullare nei decreti della visita pastorale del 1629⁷⁹.

I DOCUMENTI

Il quadernetto con le lettere del Capitolo di Bormio, del duca di Milano e del vescovo di Como sulle controversie per l'amministrazione dei beni della chiesa plebana era conservato nell'archivio parrocchiale di Bormio, come annota il Cottafavi nella sua pubblicazione⁸⁰ e, probabilmente, fu trasferito nell'archivio comunale di Bormio negli anni '70 nel quadro di una unificazione dei due archivi allora avviata e mai completata.

E' composto da quattro fogli in pergamena piegati a metà e, in origine, legati sulla piegatura, costituenti un libretto delle dimensioni di mm 186

⁷⁸ Da una copia in italiano conservata a Coira e trascritta da Silvio Baitieri in Bormio ..., p. 93. Il testo latino è trascritto in ogni copia dei Privilegi conservati in ACB.

⁷⁹ ARCHIVIO STORICO DELLA DIOCESI DI COMO, Visita pastorale di monsignor Lazzaro Carafino, busta XLV, fasc. I, p. 419.

⁸⁰ C. COTTAFASI, Lotta ..., p. 4, n. 1.

x 140. Sul primo foglio, con funzione di coperta, è stato annotato sul retto della prima pagina dall'arciprete Carlo Santelli (1902 - 1932): "Aspettante alla libertà della chiesa nel Contado di Bormio. Importante per la storia. Lettere ducali riguardanti la lotta tra Comune e Capitolo di Bormio 1462-1473. Illustrate dal prof. Clinio Cottafavi. 1890. Santelli". Il verso della stessa pagina è bianco. Sul verso della penultima pagina è stato annotato, probabilmente dall'arciprete Giuseppe Noli (1879 - 1892): "L'avv. Plinio Cottafavi di Reggio-Emilia nell'agosto 1890 prese copia delle lettere ducali". Sul verso dell'ultima pagina vi sono delle annotazioni relative al contenuto del libretto, di grafia diversa da quella dell'autore della trascrizione e quasi illeggibili per le abrasioni della pergamena. Sulle restanti pagine sono trascritte, in caratteri gotico librari, in inchiostro nero, le missive tra il capitolo ed il duca di Milano e poi quelle dei vescovi di Como. L'ultima è quella dell'arciprete Giovanni *de Capitaneis de Figino* del 1421. L'autore della trascrizione ha evidenziato (ma non sempre) i titoli da lui apposti con l'uso di inchiostro di minio ed un carattere poco più grande.

Il secondo documento è conservato nell'archivio comunale di Bormio nel fondo "Trascrizioni Giacomo Silvestri". E' costituito da un foglio cartaceo di mm 306 x 250, trascritto da un originale proveniente dall'archivio Nesina⁸¹. Sul bordo in alto a sinistra è annotato "ex archivio Nesina de cartis Comunis; circa l'anno 1450, vedi infine"; sul bordo in alto a destra "17 marzo 1818", al centro in alto "Frammento di memoriale dell'anno *** al Principe *** contro di un arciprete di Bormio. Manca un quartino del foglio". Le annotazioni conclusive del Silvestri sono contenute nella nota 8.

APPENDICE I DOCUMENTARIA I⁸²

<p. 1> Supplicationes Capituli Burmii una cum literis ducalibus [concessis] ipsi Capitulo pro libertate ecclesie. 1462 etiam 1475

Senza data, ma assegnabile all'autunno 1462. Missiva del Capitolo di Bormio al duca di Milano, Francesco Sforza, dove si denuncia l'uso di eleggere un caniparo laico per l'amministrazione delle rendite della chiesa in violazione dell'immunità ecclesiastica. Si supplica l'intervento del principe per porre fine a tale abuso e, nel caso di ostinazione nell'errore e di recidività, si chiede che venga imposta un'ammenda da applicare alla Camera ducale.

⁸¹ L'archivio Nesina è confluito nell'archivio comunale di Bormio.

⁸² Ringrazio Antonella Colturi per i numerosi suggerimenti nella trascrizione, ritenendomi comunque il solo responsabile degli inevitabili errori.

Illustrissime et excelentissime princeps et dominus ad fontem iustitie illustrissime dominationis vestre, que sacerdotes et religiosa loca ab iniuriis et opresione semper defendere consuevit decurrere coati sunt eiusdem fidelissimi servitores, archipresbiter canonici et capitulum terre vestre Burmii Valisteline, propterea quod mandata hactenus insolentia et temeritas quorundam hominum de terra ipsa, in tantum exarsit ut non contenti usurpare sibi regimen eiusdem terre in secularibus, in presentia conantur etiam res et bona ecclesiastica pro nutu et arbitrio suo administrare et disipare potius quam dispensare per modum quod licet sic jure suadente et vigore literarum domini vicarii reverendissimi domini episcopi Cumani, ipsi vestri devotissimi archipresbiter et canonici ecclesie Sanctorum Gervasii et Protasii predicte terre vestre in divinis continuam ibidem residentiam fatientem solempniter eligerit et deputaverit unum eorum caniparium ad recipiendum, exigendum, habendum et conservandum annualia ficta, redditus et proventus archipresbiteri, Capituli et canonicorum dicte ecclesie et de receptis debitas et solempnes confesiones fatiendum prout dicto caniparii officio convenit ac spectat et pertinet ac fieri debet vigore investiturarum factarum per dictos dominum archipresbiterum, capitulum et canonicos. Predicti tamen agentes pro Comuni dicte terre Burmii pro eorum privato commodo cupientes usurpare dirictum dicte caneparie et se in rebus exhibitis et bonis ecclesiasticis ingerere et intromittere, nituntur dicta ficta redditus et proventus ipsius Capituli et alia de quibus sibi (?) per manus eiusdem caneparii dicti Comunis layci et per eosdem deputati vel deputandi exigi facere et sic per indirectum tollere jus et libertate dicte ecclesie et Capituli et bona ipsa et reditus pro arbitrio suo administrare. Quare convenit nec per dominationem vestram tollerari debet super quare cum habitus fuerit recursus ad reverendum dominum episcopum Cumanum et ipsius vicarium non tamen protestatione nec ipsius⁸³ inhibitione excommunicationis ac denique interdicti super inde consilio et Comunitati predicte emanate et prelate quod agentes pro dicto Comuni modo suo facere et usurpare s... possent volunt dicta jura ecclesiastica ac honores et prerogativas dictorum exponentium, et quod deterius est maximas demonstrationes fecerunt in contendo ipsos exponentes et eis conm ... do, ne jus et honorem suum conservent quamvis plerique viri seniores et principales dicte terre plurimum doleant et moleste ferant tam enormes inauditasque quas dam insolentias et temeritates, sed propter eorundem arrogantiam et arbitrium non audeant sese illis opponere et eorum insolentiam reprimere qui propter hec peximi et detestabillis exempli sint.

Supplicatur humiliter excelentie vestre pro parte dictorum domini archipresbiteri Capituli et canonicorum ut eadem dominatio vestra dignetur per eius opportunas literas mandare potestati, consilio ac Comunitati et hominibus dicte terre Burmii et pro ea agentibus ut supra, quatenus de per-

⁸³ Cancellato

sonis seu rebus ecclesiasticis aut de officio dicti caneparii et eius deputa-
tione et exigendi ficta reditus et intratas dictorum archipresbiteri, Capituli
et canonicorum se nullo pacto intromittere debeant nec exinde vexare nec
turbare dictis supplicantibus; qui modo ellectio et deputatio dicti caneparii
ipsis supplicantibus quidem (?) de jure ut supra spectat et m ... administra-
tionem bonorum et rerum ecclesiasticarum ... dimitant et ab omni novitate
et molestia exinde penitus cessent sub penis per dominationem vestram
imponendis et ducali camere abpplicandis et presens convenit dominatio
vestra que jura ecclesiastica protegere consuevit ac creditum fore vestre
bone intentionis.

Hic sequitur litera ducalis per dominum presbiterum Martinum de
Rezano de Cumis archipresbiterum Burmii una cum Capitulo optenta ab
illustrissimo principe Mediolani una cum aliis literis in isto quaterno se-
quentibus et notatis.

*23 novembre 1462. Missiva di Francesco Sforza al podestà ed uomini
di Bormio dove si accenna alla censura del vescovo verso i magistrati e si
esortano gli stessi affinché rimuovano la causa dei contrasti con il capi-
tolo. In caso di inobbedienza si devono recare a Milano a spiegare le loro
ragioni, considerandosi comunque passibili di un ammenda di duecento
ducati nel caso di persistenza nell'errore.*

<p. 2> Dux Mediolani et cetera.

Dillecti nostri. Venere ad nos venerabilis archipresbiter et canonici ec-
clesie Sanctorum Gervasii et Protasii terre illius nostre querimoniam ex-
ponentes, quam ex inserta hiis eorundem supplicatione plerum intelligetis.
Nos autem non absque admiratione et molestia pariter asentire possimus
et rerum bonorumque ac redituum ecclesiasticorum jus et administratio-
nem ab ecclesiasticis ad laycos traduci et quod multo gravius et intollera-
bilius est personas ipsas religioni deditas iniuria et contumelia afici cum
sint divino et humano jure honorande, scribes igitur vobis dicimus ut,
ecclesiastice libertatis memores rerum et redituum ipsis ecclesiis dedica-
torum administrationem memoratis archipresbitero, canonicis et Capitulo
ecclesie illius libere ut pax est et justitia omnis exposcit relinquatis, neque
eos inter turbetis eo eius videtur gravior iniuria nobis illata quod censuras
reverendi domini episcopi Cumani adversus vos hac ex causa praelegatas
parvifacere videmini in gravissimum animarum vestrarum preiudicium. Et
si quod juridicum fuerit hijs in rebus competere vobis existimates volumus
quod id nobis quam totius per literas aut nontios vestros de re instructos
significetis, ita tamen ut et hii sacerdotes de missione vestra literarum seu
nuntiorum vestrorum moniti reddantur ut et ipsi una adesse possint ... re ma-
turius cognita opportune quam statim providebimus interim vero manda-

mus expeditius vobis ne quas temeritate ula ductus iniurias quoquo pacto in personam alicuius memoratorum archipresbiteri et canonicorum inferre audeat sub pena ducatorum auri ducentorum cuius in adversum pervenienti camere nostre ipso facto applicandorum; tuque potestas ad id diligenter advertas quando etiam indignationem nostram quotiens quis contrafecerit se sciat incurusus.

Data Mediolani die 23 november 1462. Signata Antonius.

A tergo: Dilectis nostris potestati, offitiales, consiliariis ac hominibus Comunitatis terre nostre Burmii.

4 dicembre 1462. Il servitore Lorenzo de Vendulo attesta di aver consegnato alcune lettere del duca e del vescovo agli ufficiali del Comune di Bormio in presenza di testimoni.

Guarantamentum servitoris.

MCCCCLXII^o. Die sabati quarto mensis decembris. Laurentius filius condam Johannini de Vendulo, servitor Tertierii superioris Valisteline et cetera, retulit guarentando michi notario infrascripto se die jovis proxime preterita ivisse in terra de Burmio in canonica ecclesie Sanctorum Gervasii et Protasii et ibi ad instantiam Capituli prefate ecclesie presentase et dedise personaliter certas literas ducales et certas literas emanatas per parte reverendissimi episcopi Cumani, videlicet domino potestati de Burmio et offitiales Burmii, presentibus fratre Oto, benefitiali ecclesie Sancti Alexandri de Lovare, nec non Bernardo Beloti, Francischo de Madona et Casana, habitator Burmii, et Zacharia de Sermondo ac Antonio filio Johannis Sanabeli, similiter de Burmio.

Ego Jacobus de Rovolatis de Sondalo, notarius publicus Cumanus subscripsi et me subscripsi.

20 dicembre 1462. Missiva di Francesco Sforza ai magistrati di Bormio dove replica l'ordine di astenersi da ogni intromissione nell'amministrazione dei beni della chiesa plebana e dove si dice stupito del fatto che non si siano inviati ambasciatori a giustificare l'inosservanza degli ordini. Si invia Antonio Rase quale arbitro per la soluzione della controversia.

Sequitur alia litera ducalis replicata⁸⁴.

Potestati Comuni et hominibus terre Burmii.. Quisti di passadi, havendone li arcipreiti et canonici de la giesia de Sancto Protaso et Gervaso de quella nostra terra porta una supplicatione per la quale faceveno grande doglianza de duy homini che gli tenesti occupati de li ben asay spectanti ala

⁸⁴ La lettera è stata interamente trascritta da Clinio Cottafavi.

giesia et che gli facesti grande iniurie, nuy ve scripsimo per litere de XXIII del pasato, emanate del consilio nostro secreto, che ve dovesti abstinere de fare simille iniurie aliene dala honesta et non impazave dela administratione de le cose de quella giesia, sotto pena de ducento ducati d'oro da essere appli cati <p. 3> ala camera nostra, et che se ne pretenderate havere cosa alchuna juridicha in contrario, ce lo faceste intendere per vostre lettere aut mandasti qui uno de li vostri, instructo de queste defferentie quale faceste avisato dicti arcipreiti, et canonici del tuto, anchora loro potessero mandare qui et se potesse intendere la verità, deinde fargli debita et opportuna provisione perché tale defferentia, ad nuy molto exose, si tolesero via et tra l'una parte et l'altra si vivese in concordia et bona voluntà, como è il desiderio nostro. Hora, havendo nuy inteso per nova querela d'esi arciprete et canonici como vuy homini pur non ve abstiniti de molestarli et fargli de molti oltrazi, preter la disposicione d'esse nostre litere, nuy ne havemo ricevuto molestie et diaspiacere assay et anche ne siamo maravegliate molto che non ne haviate scripto né mandato alchuna persona instructa de queste tale litere secundo vi scripsemo. Per tanto desiderando vuy per lo amore portiamo ad quella terra, quale sempre habiamo cognosuta fidelissima ad nuy et stato nostro, che fra vuy et dicte arciprete et canonici se viva amorevolmente et eclesiastice, mandiamo da vuy il venerabile domino prete Antonio di Rase, apostolico subcolatore et iconimo nostro, in quelle parte presente exhibitore, dal quale intenderiti la mente e la voluntà nostra in questa materia, siché gli crederiti quanto ala persona nostra propria et vogliativi adaptare a lassare ala giesia le cosse che debitamente gli spectano et fari tali boni deportamenti verso li arcipreito et canonici, et anche loro farano il simile verso di vuy che non habiano più justa casone de lamentarsi perché quando il torto fosse dal canto vostro, non posemo fare che per lo debito dela justitia non gli facesemo altra provi sione.

Data Mediolani die XX decembris 1452⁸⁵.

Signata Ja[cobus] episcopus Mutinensis. Zannetus Cichus.

1472. Missiva dell'arciprete e capitolo al duca Galeazzo Sforza con reiterate lagnanze per gli abusi del Comune in disprezzo dell'immunità ecclesiastica. Si elencano le ingiurie ed insolenze subite dal capitolo come la sottrazione da parte del consiglio della chiave della sacrestia dove si custodivano le sacre suppellettili, la multa inflitta all'arciprete che inviò dinnanzi al foro ecclesiastico di Como un debitore insolvente, la proibizione ai notai di rogare atti di locazione o di vendita di beni della chiesa se non in presenza del caniparo e sindaci laici ecc. Si chiede al duca di intervenire con pene severe.

1472

Illustrissimo et excellentissimo signore altre volte usque de l'ano

⁸⁵ L'anno in cui la lettera è stata scritta è, ovviamente, il 1462.

MCCCC^oLXII havendo li homini de la terra vostra de Burmio de Valtelina usato de molte insolentie et prevaricatione contra li vostri devotissimi lo archipresbitero et canonici de la ecclesia plebana de la dicta terra et contra libertatem ecclesiasticam, la excelentia del illustrissimo quondam de bona memoria domino Francescho Sfortia patre vostro honorandi in favore de li dicti exponenti scripse certe litere opportune et sotto certa pena de ducati ducenti, per vigore de la quale li dicti homini asay aquievuerunt usque per certi tempi. Modo autem et a certo tempore citra li dicti homini, metendo in oblivione le dicte litere et pene et volendo loro vivere ad suo modo senza leze temerariamente, iterum ano presumpto de turbare prout infra la dicta libertate ecclesiastica ibidem et de fari altri excessi et insolentie, maxime contra li dicti archipresbitero, canonici, capelani et clerici de la dicta terra, exquo dici posset loro sepius incorsi in la dicta penna, le quale nove molestie sono queste ut infra. Primo, li dicti homini hano tolto de fato la clave dela sacrastia dela dicta ecclesia, quale soleva tenere lo dicto archipresbitero, dicendo loro che voleno stare in possessione dela administratione dela dicta sacrastia et ubi le cose sacre non deno sir pertractade per mane de layci, et hano avut dinari dela dicta ecclesia seu Capitulo quale non se curano de restituireli nec de essi reddere debita ratione alo dicto Capitulo. Item essi homini, per provisione facta in consilio, hano inposto <p. 4> pena de florini X ad ciaschaduno notario, che non debia tradere alchuno instrumento de investitura nec de confesione de ficti et rediti ecclesiastici, nisi li intervegna duy de loro homini che gli dagano licentia et consentimento. Item essi homini in lo suo consilio hano ordinato che li dicti archipresbitero et clerici in jure petendo et tam agendo quam ad defendendo cum layco stagano et si ano surpositi ad lo potestate de la dicta terra et maxime per le cose ecclesiastiche et tam civiliter quam criminaliter, et perché lo dicto archipresbitero, per non derogare ad la sua libertate ecclesiasticha, non ha voluto consentirle, provocando luy uno suo debitore pro re ecclesiastica coram lo vicario del reverendissimo domino episcopo de Como, lo hanno condempnato in ducati L^{ia} secundo la forma de uno asserto Statuto de quella terra, d'asir applicati al Comune de essa terra, et etiam alchuni di loro hano cominato ad esso archipresbitero de portarlo fora de la ecclesia, et ulterius hano usato de molte strambe parole de fare male capitare lo dicto archipresbitero, le quale tute cose indubie se crede debiano⁸⁶ displacere ad la vostra signoria perché sono facte contra bonos mores et libertatem ecclesiasticham. Quare per parte del dicto archipresbitero et del suprascripto clericate humelmente fu supplicato ad la vostra signoria che se degna per sue opportune litere expresse mandare ad lo potestate, consilio et homini de la dicta terra che debiano omnino desistere da le suprascripte insolentie et prevaricatione non inpazandose nec intrometendose decetero quovismodo de la administratione et cose ecclesiastiche pertinente ad li dicti supplicanti nec de loro facti et contra li quali non hano superioritate nec jurisdic-

⁸⁶ La lettera è trascritta dal Cottafavi da questo punto.

tione alchuna, et che debiano restituire la clave de la suprascripta sacrastia et li dicti dinari et de essi reddere debita ratione ad suprascripto Capitulo, et revocare ognia acto et condempnatione per loro facte ut supra. Et hoc sotto quella penna quale parirà ad la vostra signoria d'asir applicata ala camera vostra totiens quotiens sara contrafacto aliter ad li dicti supplicanti sarabe de necessitade habandonare la dicta terra per non soffrire tante oppresione, violentie et excessi, che non se crede sia de vostra bona intentione.

24 marzo 1473. Missiva di Galeazzo Sforza dove si ordina ai magistrati di Bormio di non impedire all'arciprete di assolvere ai suoi compiti secondo quanto prevedono i sacri canoni sotto pena di duecento ducati d'oro.

Dux Mediolani et cetera. Litera ducalis 1473.

Dillecti nostri, nomine venerabilis archipresbiteri et canonicorum ecclesie terre istius nostre nobis nuper gravius adversum vos porrecta sint querimonia, quam ex hiis incluso exemplo intelligetis. Nos autem hanc tantam vestram licentiam ne dicamus temeritatem et arrogantiam non possumus non admirari vehementer et molestius quantum eo molestius, quod cum alias hac in materia scripte ad vos fuerint litere tenoris his inserti, ex quo nobis persuadebamus rem omnem esse sedatam, iterum ad insolentias redieritis quas et vos comittere et nos tollerare turpe et de decorosum est. Proinde de novo vobis precipimus et strectum mandamus ut omnem ceptam novitatem illatamque iniuriam mox revocetis ac revocari fatiatis, ne quivis quicque tale adversus ipsos archipresbiterum et canonicos iterum audeat nec presumat, sub pena ducatorum decentorum cuilibet huic menti nostre contrafatienti auferendorum camere nostre irremisibiliter applicandorum et ulterius sup pena indignationis nostre quam ad rem tu potestas, quod veritas diligentius et de hiis que sequitur ad nos rescribas, nam si quisque adversum predictos archipresbiterum aut canonicos quidquam pretendit potest vel ad nos vel ad reverendum dominum episcopum Comensem superiorem et iudicem competentem rem recurrere et non comittere talea in preiudicium animarum ecclesiastice dignitatis contemptum atque dedecus nostrum.

Data Abiate die XIII^o martii 1473. Cichus.

A tergo: Prudentibus viris potestati et hominibus terre nostre Burmii nostris dillectis.

3 aprile 1473. L'arciprete consegna e legge ai magistrati di Bormio, nella strada antistante il palazzo del podestà, in presenza di testimoni, le missive del duca. Il podestà ed ufficiali si rifiutano di ubbidire a quanto si ordina.

<p. 5> Presentatio

MCCCC°LXXIII. Die sabati tertio mensis aprilis. Date et presentate fuerunt presentes litere prefatis potestati et officialibus et consiliariis seu hominibus terre Burmii per venerabilem dominum archipresbiterum Burmii in strata publica prope Palatium dicti Comunis Burmii, presentibus ser Bernardo de Caselis habitatore Burmii, Pedroto filio quondam ser Antonii de Sermondo et Jacobo filio Boneli habitatoribus Sondeli, quibus debita reverentia susceptis, apertis et lectis ibi imediate prefati potestas et homines Burmii se obtulerunt fore paratos obedire ipsis ac adimplere et executioni mandare in omnibus et per omnia prout in eis continetur.

Ego Jacobus de Rovolatis de Sondalo notarius publicus Cumi predictis affui, scripsi meque subscripsi.

14 maggio 1473. Missiva di Galeazzo Sforza al podestà di Bormio con l'ordine che le parti si presentino dinnanzi a lui per conoscere i termini della controversia. Nel frattempo il Comune si deve attenere a quanto fu ordinato precedentemente. L'ordine fu trasmesso il 23 giugno e si stabilisce che le parti si presentino a San Martino.

Copia.

Litera ad potestatem pro termino asignato partibus.

Dux Mediolani cetera. Dillecte⁸⁷ noster, per quello che ne a referto el meso de quela nostra Comunita et suplicato per respecto de le litere che scripsemo a ti et ad li homini ad XIII° de marzo proxime pasato in la causa che anno con lo arcipreto et canonici de dicta terra, deliberamo havere le parte nante noy et intendere lo verbo de quanto l'una e l'altra dice e fargli per quella provisione ve parera conveniente. Pero volemo et te comitimo che tu supersedi da exeguire le ditte nostre litere de XIII de marzo fin che te scriveremo altro et comandi a l'una et l'altra parte che a Sancto Martino proximo siano con le resone sue denante noy; ma se loro o alcuna de loro non volesse aspetare fin a quello termino, volemo tu li comandi che ambedoe parte vengano da noy in quello termino che loro ellegarano o che parerà honesto ad te quando loro non se acordaseno, ma che vengano insema ad uno medesimo tempo, per modo che quando li sarà l'una parte li sia l'altra, et tu ne avisaray per esse parte quela che conparera del comandamento et termine avran statuito et per tue litere.

Data Papie die XIII° may 1473. Signata Cichus.

A tergo: Nobili viro potestati nostro Burmii dillecto.

1473 23 junii prefatus dominus potestas fecit preceptum suprascriptis partibus ut supra continetur videlicet terminum statutum est ad festum Sancti Martini proxime futurum.

Ego Antonius de Bueno publicus notarius Burmii, mandato, scripsi et

⁸⁷ Lettera trascritta da Clinio Cottafavi da questo punto.

me subscripsii.

Novembre 1473. Missiva del capitolo a Galeazzo Sforza dove si ricordano gli ordini del padre Francesco a proposito delle pretese del Comune sull'amministrazione dei beni della chiesa plebana e si accenna alla missiva dove il Comune vanta il diritto di continuare secondo la consuetudine; non essendo comparsi i rappresentanti del Comune dinanzi al duca secondo quanto fu richiesto, il capitolo chiede che venga confermato quanto fu precedentemente concesso.

Copia,
Supplicatio pro contumacia.

Illustrissime ac excellentissime princeps in questo ano presente, zoè del mese de marzo 1473 fu data ala vostra illustrissima signoria certa supplicatione con certe querela e litere alias concesse per la illustrissima signoria de la bona memoria de vostro patre, prout etiam de presenti sono hic alligate, pro parte venerabilis archipresbiteri, canonicorum, Capituli et clericorum de Burmio per nonnullis insolentiis a certis laycis de Burmio eis factis, zoè etiam pro usurpatione sive administratione bonorum ecclesiasticorum, propter quod la vostra excelentia concesse certe litere opportune a quello Capitulo et clerici. Deinde certi mesi de quella Comunita da Burmio sporse una supplicatione ala vostra signoria, in la quale se contineva che quello arci-preto et Capitulo et clerici non avevano narato la verità asserentes etiam habere certe rasone, perché aspeta a loro amministrare et fare prout in ipsa supplicatione latius continetur, unde la excelentia vostra concesse litere che tute due per le parte fussero a Sancto Martino con le sue rasone denanze ala vostra signoria, la quale intenderene chi a rasone e chi a torto et deinde li provederebe secundo lo merito dela justitia. Quare per parte de quello arci-preto, canonici, Capituli et clerici fu supplicato ala vostra signoria che⁸⁸ se degna confirmare tute quelle sue litere alias a lor concesse, et condempnare quela Comunita in le spese per questa casone facte per quello Capitulo secondo che parera ala vostra signoria, postquam quelì homini non hano producto altro in contrario, né sono anchora comparsi in termino a fare nisuna scusa, aciò che que li vostri devoti clerici posano vivere religiosamente et poseno gubernare <p. 6>gli soy benefitii in pace secundo che vole la ratione ecclesiastica che credemo sia vostra bona intentione.

13 novembre 1473. Missiva del duca di Milano al podestà e magistrati del Comune di Bormio dove, per la contumacia del Comune nel presentare le proprie ragioni come richiesto in precedenti missive, si ordina che si rispettino i diritti del capitolo nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

⁸⁸ Lettera trascritta da Clinio Cottafavi da questo punto.

Copia.

Litera ducalis que confirmat alias literas.

Dux⁸⁹ Mediolani et cetera. Dilecti nostri porexerunt nobis archipresbiter et canonici Capitulum et clerici Burmii Vallisteline supplicationem, quam in hiis inclusam mittimus ad vos permanentibus litteris nostris pluribus iam vicibus scriptis in sue robore. Volumus quod tu potestas, una cum deputatis ad regimen illius terre executioni demandare studeas, ita quod supplicantes non opprimantur et frustrentur a Comunitate ipsa requisitum eius fuit Comune ut se una cum supplicantibus deberet in hoc Sancti Martini festo nuper preterito coram nobis cum iuribus suis exhibere et tandem archipresbiter pertactus pro se et canonicis suis comparuit ipsi Comuni minime cooperante cui contumacia eum a jure alienum demonstratur et indicatur itaque agatis ut archipresbiter ipse et canonici in ipsis eorum iuribus perserventur et manuteneantur et eis satisfiat de impensis hac pro causa factis ut iidem ad nos ulterius pro hac re recursus habere non cogantur.

Data Viglievanii XIII novembris 1473.

Signata Laurentius auditor, 298.

A tergo: Prudentibus viris, potestati et Comuni Burmii, nostris dilectis.

22 novembre 1473. L'arciprete presenta le missive sotto "il coperto" nella piazza maggiore al podestà che si oppone all'esecuzione di quanto si ordina in presenza di testimoni.

Presentatio

MCCCCLXXIII die lune XXII mensis novembris.

Date et presentate fuerunt presentes litere prefato domino potestati Burmii per venerabilem dominum archipresbiterum Burmii sup coperto juris, presentibus domino Andrea de Albertis, Sigismondo de Zenonibus et ser Bernardo de Caselis, quibus debita reverentia susceptis, apertis et lectis ibi inmediate prefatus dominus potestas se optulit fore paratum obedire ipsis ac adimplere et executioni mandare in omnibus et per omnia prout in eis continetur.

Ego Antonius de Bueno publicus notarius Burmii predictis afui, scripsi meque subscripsi.

9 settembre 1462. Missiva del vicario generale del vescovo di Como, Bartolomeo Panaresio, ai magistrati del Comune di Bormio dove si esortano gli stessi a recedere da quanto fino ad allora praticato in aperto sprezzo dei sacri Canonici e rivedere Decreti e Statuti in opposizione alla libertà ecclesiastica.

⁸⁹ La lettera è stata integralmente trascritta da Clinio Cottafavi.

<p. 7> Copia.

Litere [reverendi] domini domini episcopi Cumi seu vicarii.

Spectabiles amici honorandi. Aliax et nuperime concessum et mandatum est domino archipresbitero, canonicis et Capitulo illius ecclesie de Burmio, que collegiata est et curata ac plebana, quod caneparium eligant et deputent, qui fructus capitulares et reditus et emolumenta mense capitularis recipiat et residentibus ac servientibus in ecclesia ipsa illos respondeat et distribuatur secundum merita servientium, sicuti etiam fit et servatur in hac ecclesia maiori Cumana et in aliis colegiatis ecclesiis Capitulum habentibus, et sicuti juris est. Intelleximus autem reverendissimus divinis (?) mens dominus episcopus Cumanus et ergo vos Dey huic impedimentum afferre et potius velle quod secundum illic laycales et seculares ac profanos ordines vestros quam secundum sacrorum canonum in statuta et aliarum notabilium ecclesiarum statuta ecclesia illa gubernetur quod nimis dissonum michi videtur et ab omni jure et ecclesie utilitate et honore alienum nec vis credere possum quod tanta Comunitas rem hanc contra jura scripta et honestum procuret qui ecclesie vestre servitium et honorem habentis caripendere (?) et cum diligentia observare state autem contenti quia videlicet quod litere mee iuridice et honestissime observentur et non statuatis contra ecclesie libertatem atemptare vos honoresque vestre Comunitatis modo vestro gubernate sed ecclesiarum regimen et negotiorum illarum gubernationem prefato domino episcopo michique relinquite quia certe jura non ignoramus nec deviabimus ab honesto nec ab ecclesie vestre honoribus et utilitate, etiam si secus facere disposueritis fortassis oportebit de tali remedio providere quo inteligetis male fecisse ad turbandum ecclesie jurisdictionem huius episcopalis curie, consultius nobis suadeo literas meas patiemini effective demandari. Valet.

Ex Cumis VIII september 1462. Bertholameus de Parevesino, decretorum doctor ac reverendissimi domini episcopi Cumani vicarius generalis.

A tergo: Spectabilibus viris consiliariis ac procuratoribus Comunitatis Burmii amicis carissimis.

26 novembre 1462. Missiva del vescovo di Como Lazzaro Scarampi al podestà di Bormio con l'esortazione ad accettare come caniparo dei beni della chiesa plebana il prete Giovanni Grassoni, eletto dal capitolo secondo quanto stabilisce il diritto canonico e senza l'obbligo di rendere conto al consiglio di Bormio.

Secunda litera ad potestatem Burmii.

Spectabilis amice et tamquam frater carissime, videbitis quam digne et ellegantissime quam ve (?) iustissime. Illustrissimus et clementissimus princeps noster dominus dominus dux Mediolani scribit et mandat per lite-

ras suas in rebus et agitatis illic per Comunitatem et homines Burmii contra archipresbiterum et canonicos illic ecclesie Burmii cui principi iustitie ac Dei timoris zelantissimo novitates et insolentie maxime adversus clericos et Dei ministros quibus omni respectu non iniuriandum sed favendum et defferendum est sume displicent et exose sunt ipsis etiam hominibus dicte Comunitatis ego ipse opportune scribe terminus vos rogatum plurimum hortatumque fatio. Quatenus primum ob reverentiam omnipotentis Dei etiam ecclesie sue de huic prefatorum ducalium literarum mei quam intuitu prefatos archipresbiterum et canonicos ceterosque illic clericos propitiae commendatos suscipiatis, providendo quod in beneficiis eorum et solita illorum administrationem ... quam iuribus suis non molestentur caneparius quoque per eos iudice deputatus qui vocatur presbiter Johannes de Grassonibus, homo quidem fidus et probus in officio ipsius caneparie non impediatur, nam et ipsum rationi gestorum taliter compellam. Quod intelligetis recepta per eum in utilitatem ecclesie populo etiam gratam exponi et si secus Comunitas fieri intelliget me reddant avisatum talemque fatiam provisiones que habebunt merito contentari. Bene valete et si qua ex me vultis scribite.

Ex Cumis, XXVI november MCCCC^oLXII, Lazarus Scharampus, decretorum doctor, episcopus Cumanus et comes.

A tergo: Spectabili viro Jacobo de Meregnano potestati Burmii amico et tamquam fratri carissimo.

26 novembre 1462. Missiva del vescovo di Como Lazzaro Scarampi ai magistrati del Comune di Bormio con l'esortazione a permettere al nuovo caniparo eletto dal Capitolo di esercitare il suo ufficio.

<p. 8> Alia litera reverendissimi domini domini episcopi ad Comunitatem Burmii.

Egregii in Christo fratres et filii amantissimi, intellegimus illustrissimum dominum dominum ducem Mediolani justitie et divini timoris zelantissimum per suas opportunas literas scribere et mandare quod archipresbiterum et canonicos illius ecclesie de Burmio in eorum beneficiis et officiiis ac rerum ecclesiastice administratione non turbetis, quod profecto honestissimum est et juri justitieque aptissimum nos etiam cui aserta apostolica sede ecclesiarum et animarum huius diocesis regimen comissum est et nostris humeris iniunctum et quia vos tenere amamus et diligimus salutem quam vestrarum animarum sume querimus et affectamus novitates huiusmodi adversus clericos non sine gravi et evidenti animarum vestrarum periculo fieri ponderantes et mente resolventes vos ab hiis insolentiis manum retrahere hortamus et stringimus. Quodque etiam presbiterum Johannem de Grassonibus caneparium per Capitulum ipsius ecclesie deputatum officium sibi commissum libere exercere contentemini qui si fructus debite non

exposuerint pariter et siquod aliud per archipresbiterum et canonicos illic male agi sentietis nos advisatum reddite talemque provisionem fatiemus quod intelligetis et ecclesiis et personarum illic ecclesiasticarum cohortioni digne merite; quod provisum obsecrantusque et hortamur ac monemus vos, quod ipsos archipresbiterum et canonicos propitiae comandatos suscipiatis quibus si bene tractabuntur animus in Dies acrescet melius profitiendi meliusque et amplioribus ecclesiis et animabus vestris servitiis insudandi et invigilandi sicque etiam vobis agentibus non dabitur causam aliis remediis utendi neque alibi de alio remedio providendi quos etiam archipresbiterum et canonicos illic ad servitium ecclesie et benefitiorum suorum administrationem remittimus et in pristinum reddimus et restituimus. Valet.

Data Cumis XXVI november MCCCC^oLXII.

Lazarus Scarampus episcopus Cumanus et comes et cetera.

A tergo: Egregiis et nobilibus viris officialibus consiliariisque ac Comunitati Burmii, amicis dilectissimis.

30 dicembre 1473. Missiva di Stefano di Appiano, vicario generale del vescovo Branda Castiglioni, ai magistrati di Bormio con l'ordine, entro otto giorni, di rivedere i Decreti e Statuti in violazione dei sacri Canoni sulla libertà ecclesiastica. Nel caso che non si fosse ottemperato a quanto era stato ordinato si sarebbe provveduto all'immediato interdetto e scomunica, come gli stessi canoni prevedevano. I magistrati di Bormio, in caso di disubbidienza, avrebbero dovuto presentarsi dinanzi al foro ecclesiastico in Como.

Copia mandati ad Comunitatem Burmii.

Stefanus de Aplano, decretorum doctor, canonicus ecclesie Cumane reverendissime in Christo patris et domini domini B[rande] Dei gratia episcopi Cumani et comitis vicarius generalis dilectis in Christo officialibus et consiliariis Comunitatis Burmii et agentibus et deputatis pro ipsa Comunitate ac Comunitati et hominibus et personis dicte Comunitatis Burmii, Cumane diocesis, salutem in Domino. Ad notitiam nostram nuper pervenit quod vos contra libertatem ecclesie et in preiudicium et dampnum clericorum ibidem et totius ordinis clericalis nonnullas, Ordinationes et Statuta fecistis et fieri procurastis quas et que servari et exequi mandastis sub aliquibus penis in eis positis; quare predictis intellectis et attendentes quod dictas Ordinationes et Statuta predicta per vos factos et facta contra libertatem ecclesie et in preiudicium et dapnum clericorum et totius ordinis clericalis ut supra facere non potuistis nec debuistis, prout sacri Cannones et jura canonica disponunt, ex quibus Ordinationibus et Statutis sic per vos factis et ordinatis ut supra sententias excommunicationis et interdicti per prefatos sacros Canones prolatas et fulminatas incuristis et volentes saluti animarum vestrarum prout tenemus providere tenore presentium ex nostri officio,

vos suprascriptos et vestrum quemlibet primo, secundo, tertio et perhentorie requirimus et monemus vobis que et vestrum cuilibet in virtute facte obedientie et sub penis et censuris excommunicationis et interdicti in prefatis sacris Canonibus contentis et prolatis precipimus et mandamus quatenus infra octo dies proxime post harum presentationem, notificationem et intimationem vobis factam seu fiendam quem terminum pro primo, secundo, tertio et perhentorie termino ac monitione canonica vobis suprascriptis et vestrum cuilibet serie presentium assignamus debeatis predictas omnes et quascumque ordinationes et omnia et quecumque Statuta per vos factas et facta contra libertatem ecclesie et in preiudicium et dampnum clericorum et totius ordinis clericalis revocare et cum effectu anulare et ordinare eas et ea servari et exequi <p. 9> non debere, et casu quo mandatis nostris huiusmodi inobedientes fueritis et rebelles coram nobis in domo episcopali Cumane ad banchum ibidem juris die sexta proxime post dictos octo dies proxime post harum presentationem et intimationem vobis factam ut supra hora causarum compareatis ad videndum et audiendum per nos ordinare et declarare quidquid de jure et secundum jura canonica ordinare et declarare voluerimus in et super predictis ut supra, alioquin si mandata nostra huiusmodi contemseritis et vobis non fatientibus nobis fidem in termino in predicto de revocatione et annullatione dictorum Ordinamentorum et Statutorum ut supra ordinabimus et declarabimus quidquid de jure et secundum jura canonica ordinare et declarare super predictis voluerimus et debemus et contra vos suprascriptos et vestrum quemlibet ad excommunicationem et interdictum et ad publicationem dicte excommunicationis et interdicti et alius prout juris fuerit et prout in sacris Canonibus disponitur procedemus vobis ulterius non vocatis et perhentorie in quorum testimonium presentes fieri jussimus et sigillo nostro comuni de quarum presentatione relatione cuiuslibet nuntii cum juramento dabimus fidem

Data in domo episcopali Cumana die merchuri XXX mensis decembris MCCCCLXXIII, indictione sexta.

Adulbertus de Frumento notarius et scriba curie episcopalis Cumane scripsit.

1421. *Supplica dell'arciprete Giovanni de Capitaneis de Figino (reduce dal concilio di Costanza) al duca di Milano, Filippo Maria Visconti, ad intervenire e sedare le violenze che deve subire ad opera dei magistrati di Bormio che pretendono di amministrare i redditi dei cinque canonici vacanti a loro piacimento e reclutano frati degli ordini mendicanti, pretendono di amministrare ogni reddito della chiesa plebana attraverso un caniparo da loro eletto, lasciano che i campi non vengano coltivati cosicché non si incamerano le decime con grave danno della chiesa plebana e delle 24 chiese filiali ed ingiuriano l'arciprete e i suoi accoliti senza curarsi nemmeno della scomunica. L'arciprete afferma di aver esposto l'anomala*

posizione del Comune di Bormio a papa Martino V appena eletto al concilio di Costanza.

<p. 10> 1421

Supplicatio archipresbiteri de Burmio contra consiliarios et officiales Burmii.

Beatissime princeps, exponitur signorie vestre pro parte devoti oratoris vestri presbiteri Johannis de Capitaneis de Figino, vestre signorie et apostolice sedis capelani nec non archipresbiteri collegiate ecclesie Santorum Gervasii et Protasii de Burmio Cumane diocesis, quod cum dictus exponens reversus fuisset a consilio Constantiensi ad dictam terram Burmi causa recuperandi aliquas pecunias et iterum reverteretur ad dictum consilium pro certis negotiis suis, ecce quidam Christoforus de Albertis, Johannes Ranzii, Franciscus Motale, Floromontus de Moriolis, Marcus Grassonus, Johannes Preste, Vitalis Vinazie, Franciscus Juliani, Benevgnutus de Zima et Gervasius Florini Alberti, consiliarii, Britius Janazini, Johanninus Preste supplicantes(?) et Francischus Angeli procuratores seu officiales dicte terre Burmii nominibus suis tantum coegerent dictum exponentem violenter reddere rationem de omnibus preceptis per ipsum ab ipsa ecclesia et maxime quia in ipsa ecclesia vacant quinque canonicatus et prebende iam annis decem et octo quorum fructus cetera florenorum XII auri pro quolibet canonicatu de quorum fructibus dicti superius nominati disponunt ad libitum eorum in fratribus mendicantibus et monacis irregularibus in magnum preiudicium dicte ecclesie et servitorum eiusdem dictus exponens conmisit dictis superius nominatis quod perquirerent diligenter si plus percepisset quam quod sibi competit et cum cognovissent dictum exponentem ninulo teneri ymo potius creditorum esse arbitraverunt quod dictus exponens nichil deberet habere dictus autem exponens sentiens se gravatum ex privatione honorantie et residentie dicte ecclesie ceterisque ad ipsum pertinentibus et ex deputatione caniparii qui coligat redditus residentie et honorantie ad ipsum exponentem spectantes et pertinentes et ad dictos canonicatos vacantes. Item quia deservuit dictos canonicatos supprimendo decimas eorum quia de terris campivis quibus coligitur decimas bladi dicte ecclesie procurant reduci ad prata que secundum consuetudinem non dant decimam feni et sic ad nichilum reducti sunt dicti canonicati et prebende et etiam in dicto terretorio Burmii sunt XXIII ecclesie habentes singule redditus et proventus alique plus et alique minus subiecte dicto archipresbiteratu dicti superius nominati pro suo arbitrio ponunt homines rusticos cum uxoribus suis orationem dominicam ignorantes qui coligunt redditus dictarum ecclesiarum et oblationes de altaribus contra Statuta Ecclesie. Item quia ad corpora defunctorum ponunt pannos albos lineos et ... offitio portant eos domi et nichil dant predicte ecclesie seu archipresbitero et propter predicta ecclesia ad nichilum est reducta et dictum reducitur a

quibus gravaminibus dictus exponens appellavit ad sanctissimum dominum nostrum papam et appellatione predicta intimata statim superius nominati incarceraverunt dictum exponentem accipientes claves domorum suarum privantes ipsum omnibus mobilibus suis et detinentes bona et domos suas usque nunc quod est per annos quatuor vel circha et ponentes fratres minores ad habitandum in domo sui archipresbiteratus et gaudentes de bonis suis dicentes: vadas ad papam Martinum qui adiuvet te⁹⁰. Modo dictus autem exponens conquerens de predictis statim fuit a quodam Sigismondo de Sermondo percusus graviter in fatie cum pugno cum magna sanguinis efusione ipso exponente non advertente et statim dicti Francischus Montale, Marchus Grasonus, tunc offitiales, incarceraverunt dictum exponentem cogentes ipsum dare fideiussore de non offendendo dictum percutientem deinde annis iam quindecim preteritis dicti Johannes Ranzii, Floromontus Mariolus, Betinus dictus Presta, Francischus Berlenda, Burmus Malquarletti simili modo spoliaverunt et incarceraverunt dictum exponentem et citati per edictum ad sedem apostolicam et publice denunciati, excommunicati per literas apostolicas non curarunt obedire nec se absolvi facere et ad huc perseverant in obstinatione sua ne tales malefactores de propria malitia valeant gloriari dignetur signorie vostre comitere colectioni fructuum camere apostolice debitorum Mediolani causam et causas tam civiles quam criminales quam et quas prefatus presbiter Johannes exponens contra predictos offitiales et alios superiores nominatos et contra quoslibet alios sua comuniter vel divisim interesse credentes movet seu movere intendit <p. 11> de et super omnibus et singulis premissis et eorum emergentibus incidendibus dependentibus et connexis audiendas, cognoscendas, decidendas et sine debito terminandam ac etiam procidendi in eisdem summarie simpliciter et de aplano, sine strepitu et figura iudicii, terminis abbreviatis et cum potestate citandi predictos superius nominatos personaliter alios vero omnes et singulos quorum interest causa eorum quam divisim legitime totiens quotiens expedierit et cum potestate denunciandi predictos publice excommunicatos ac aggravandi et regravandi et auxilium brachii secularis implorandi et ecclesias et dictum castrum de Burmii cum pertinentiis interdicens constitutionibus apostolicis stilo palatii et aliis in contrarium editis non obstantibus quibuscumque concessum in forma iure.

R[ecipiens] Jo[hannis] Basne j[urisperitus] ost[endit].

⁹⁰ Il riferimento è a Martino V, il quale fu eletto papa nel 1417 al concilio di Costanza concludendo lo scisma d'occidente.

APPENDICE II

1472. Missiva del podestà di Bormio al duca di Milano con la giustificazione del Comune a proposito degli abusi denunciati dall'arciprete sul controllo delle sacre suppellettili conservate in sacrestia, su certa somma di denaro che il Comune doveva restituire all'arciprete, sul decreto contro i notai che avessero rogato atti relativi a beni di proprietà della chiesa plebana senza il consenso dei sindaci e caniparo del Comune e sul fatto che il tribunale civile giudicava anche sui reati che avrebbero dovuto essere invece di pertinenza del foro ecclesiastico

Illustrissime princeps, nelli giorni passati pare che *** a suo et a nome de li canonici de dicta terra exp *** terra de facto gli ano tolto le giave de la sacrastia *** et pro inde reportasse asserte vostre litere directive al p[odestà] *** ogni novità fata e non innovare cosa alcuna contra *** in essa supplica et litere se contene et acciò che vostra *** poterunt responderano ale cose exposte et *** Primo ala parte de le giave è vero che intendono li ditti *** de Chrispoforo e certi denti de la maxilla de sancto Gervasio *** describe in nel repertorio de quella giesa, alcuni canonici et parte ancora contraria, humanamente andarono da luy pregandolo volesse mostrarli li beni de quella sacrastia et dare una giave ala Comunitate e tenerne due per se acciò che dicte beni fusseno salve. E così volontariamente li diede una de trey giave con consentimento de li canonici residente, la quale non domandarono ne tolseno a fine de impazarsene, ma solo acciò non andasseno in sinistro como è andato le soprascritte reliquie e cose quale mancheno, e questo appare per protesta d'alcuni d'essi canonici et altre persone. Ala parte de certi dinari etc. dicono che alias essendo raccolti certi denari da donare ala felice memoria del illustrissima et m[eritissima]a ... matre sua etc. noli volse acceptare, ma disse ad essi homini li dovessero tener da spendere in ornamenti e utilitate de una giesa seu altare de Madonna sancta Maria li in Burmio e così hanno tenuto e spendarano ali bisogni offerendosse de far compita satisfacione. Ala parte che dice essere imposta pena a notaro che non trada instrumento de investitura etc. rispondeno che non è fata cosa nova, che non sia annullata et se va dietro ala antiqua consuetudine perché soleno sempre essere duy iconimi senza alchuna premizia dela giesa e uno canevario che hano essere presente ali instrumenti se hano a fare e una cum esso arciprete e canonici per ben de deta giesa et per obviare ale fraude. Ma el dicto arciprete voria fare le cose al suo modo, o honesta o non, per sua utilitate. Ala parte che dice loro haver ordinato non se vada a rexone se no al suo offitiale etc. dicono che questa non è cosa nova ma antiquamente usitata et a loro per optimi respecti concessa per autentici privilegii confirmati per vostra signoria, maxime per la grande distansa da la dicta terra ala città de Como che è pyù de cento milia. El dicto arciprete como quello che ha piacere a stragiarle, li vole tirare in sudito a Como per uno ducato, per

duii et per altra minore quantitate per vincerle de stracho e sopra questo ne a Decreto e Statuto de quella terra in contrare. Né ancora è vero lo abieno condempnato in ducati cinquanta secondo a supplicato, ma se porebe ben condempnare meritamente secondo la forma de uno Statuto de decta terra confirmato per vostra signoria. Né ancora è vero habeno usato male parole contra de luy, né ordinato expresso nesuno, e se pur alchuno in particolari havesse ditto pyù una cosa che un'altra divisimus (?) è fato per soy defecto e contra tali faria sue querelle in particolari che gli sirà risposto. Il perché supplicano, ut his attentis, se digna vostra signoria revochare le dicte litere e lassare passare le cose more solito in predictis e secondo li ordini, statuti e decreti, aliter sarieno li homini de esta terra a gran periculo de esser multati e ultrazati per le insolentie de dicto arciprete e ogna cosa fa per tore la libertade e ogna bona usanza antiqua de quela terra che seria contra dicti Statuti e Decreti in grande iniuria d'essi exponenti che non credono sia di mente de vostra signoria ala quale se raccomandano devotamente.